

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVI Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

379^a SEDUTA

MARTEDI' 15 NOVEMBRE 2016

Presidenza del Vicepresidente VENTURINO

A cura del Servizio Lavori d'Aula
Ufficio del regolamento e dei resoconti

INDICE

Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno

PRESIDENTE	8,14
VINCIULLO (Nuovo Centro Destra).....	8
FIGUCCIA (Forza Italia).....	10
ZITO (Movimento Cinque Stelle).....	11
FOTI (Movimento Cinque Stelle).....	12
MILAZZO GIUSEPPE (Forza Italia).....	12

Commissioni parlamentari

(Comunicazione di pareri resi)	3
(Comunicazione di approvazione di risoluzione)	4

Congedi 3,7

Disegni di legge

“Revisione della normativa di assegnazione dei lotti nelle aree industriali da destinare ad attività commerciali”. (n. 1202/A) (Rinvio della discussione): PRESIDENTE	7
“Valorizzazione del demanio trazzerale”. (n. 349/A) (Rinvio della discussione): PRESIDENTE	7
“Variazione di denominazione dei comuni termali”. (n. 843/A): (Discussione): PRESIDENTE	8
MANGIACAVALLLO, <i>relatore</i>	8

Gruppi parlamentari

(Comunicazione di adesione)	6
-----------------------------------	---

Interpellanza

(Annunzio)	6
------------------	---

Interrogazioni

(Annunzio di risposte scritte)	3
(Annunzio)	4

Mozioni

(Annunzio)	6
------------------	---

ALLEGATO 1:

Testo delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	17
---	----

ALLEGATO 2:

Testo delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta	33
--	----

ALLEGATO 3:

Risposte scritte ad interrogazioni	37
--	----

- da parte dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità:

numero 3243 degli onorevoli La Rocca ed altri

numero 3497 degli onorevoli Ciaccio ed altri

La seduta è aperta alle ore 16.03

FIGUCCIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, gli onorevoli:

- Lombardo, Panepinto, Vullo, Dipasquale, Raia, Riggio per oggi;
- Digiaco, Malafarina per oggi e domani;
- Barbagallo Alfio dal 10 al 25 novembre 2016;
- Trizzino dal 14 al 25 novembre 2016.

L'Assemblea ne prende atto.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

- da parte dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità:

N. 3243 - Chiarimenti in merito alla concessione ad uso acquedottistico delle acque minerali, accordata alla società SO.GE.A. s.r.l. di Baida (PA).

Firmatari: La Rocca Claudia; Cancellieri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Tancredi Sergio; Ciaccio Giorgio; Ciancio Gianina; Zafarana Valentina; Ferreri Vanessa; Mangiacavallo Matteo; Siragusa Salvatore; Palmeri Valentina; Foti Angela; Trizzino Giampiero; Zito Stefano

- da parte dell'Assessore per la salute:

N. 3497 - Chiarimenti in ordine all'incarico del direttore sanitario dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo.

Firmatari: Ciaccio Giorgio; Cancellieri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Ferreri Vanessa; Foti Angela; La Rocca Claudia; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Tancredi Sergio; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano

Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Comunicazione di pareri resi

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti i pareri resi dalla competente Commissione:

AFFARI ISTITUZIONALI (I)

- ERSU di Enna – Designazione commissario straordinario (n. 83/I).

Reso in data 8 novembre 2016.

Inviato in data 9 novembre 2016.

- Opera Pia A.S.S.A.P. OO.PP. riunite Criscione Lupis, Carmelo Boscarino e Carmelo Moltisanti di Ragusa – Designazione componente del consiglio di amministrazione (n. 85/I).

Reso in data 8 novembre 2016.

Inviato in data 9 novembre 2016.

- Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Sezione giurisdizionale. Designazione componente (n. 87/I).

Reso in data 8 novembre 2016.

Inviato in data 9 novembre 2016.

Comunicazione di approvazione di risoluzione

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione legislativa ‘Cultura, formazione e lavoro’ (V) nella seduta n. 347 dell’8 novembre 2016 ha approvato la risoluzione ‘Atto di indirizzo in materia di dimensionamento scolastico nelle aree interne della Sicilia’ (n. 37/V).

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta orale:

N. 3630 - Notizie sulla mancata applicazione della legge di stabilità regionale 7 maggio 2015 n. 9, segnatamente circa il fondo di garanzia per il personale dipendente del settore della formazione professionale.

- Presidente Regione
- Assessore Istruzione e Formazione
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
- Assessore Economia
Vinciullo Vincenzo

N. 3631 - Chiarimenti sui motivi di chiusura domenicale e festiva del Museo regionale 'Paolo Orsi' di Siracusa.

- Presidente Regione
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
Vinciullo Vincenzo

N. 3633 - Urgente trasferimento delle risorse destinate all'ex provincia regionale di Caltanissetta per il funzionamento dei servizi essenziali.

- Presidente Regione
- Assessore Istruzione e Formazione
- Assessore Economia
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Federico Giuseppe

N. 3634 - Urgente intervento strutturale per la messa in sicurezza della diga Disueri di Gela (CL).

- Presidente Regione
 - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
 - Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
- Federico Giuseppe

N. 3637 - Urgente intervento per evitare il ripetersi dei disagi provocati agli esercizi commerciali di Mirabella Imbaccari a causa di frequenti black-out elettrici.

- Presidente Regione
 - Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
- Falcone Marco

Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Comunico che è stata presentata la seguente interrogazione con richiesta di risposta in Commissione:

N. 3635 - Notizie circa l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi per il pubblico di musei e siti archeologici in Sicilia.

- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
- Milazzo Antonella Maria; Maggio Maria Leonarda; Cirone Maria in Di Marco

Avverto che l'interrogazione testé annunziata sarà inviata al Governo ed alla competente Commissione.

Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta scritta:

N. 3628 - Iniziative culturali in relazione al rientro in Sicilia della scultura di epoca ellenica raffigurante la testa del dio Ade.

- Presidente Regione
 - Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
- Lombardo Salvatore Federico; Di Mauro Giovanni; Fiorenza Dino; Greco Giovanni

N. 3629 - Chiarimenti circa la corretta applicazione degli articoli 55 e 145 dell'Ordinamento regionale degli enti locali e dell'art. 56 del T.U. delle leggi sull'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana.

- Presidente Regione
 - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
- Vinciullo Vincenzo

N. 3632 - Iniziative in merito alla nomina nel Cda della Gesap dell'ex Assessore regionale Cleo Li Calzi.

- Presidente Regione
 - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
- Tancredi Sergio; Cancellieri Giovanni Carlo; Ciancio Gianina; Cappello Francesco; Palmeri Valentina; Zafarana Valentina; Ciaccio Giorgio; Mangiacavallo Matteo; Ferreri Vanessa; Siragusa Salvatore; Foti Angela; La Rocca Claudia; Trizzino Giampiero; Zito Stefano

N. 3636 - Garanzie sulla prosecuzione dell'attività scolastica dell'Istituto alberghiero di Brolo (ME).

- Presidente Regione

- Assessore Istruzione e Formazione

Laccoto Giuseppe

Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente interpellanza:

N. 468 - Iniziative a favore dei lavoratori di Poste italiane.

- Presidente Regione

Musumeci Nello; Formica Santi; Barbagallo Alfio

Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, l'interpellanza si intende accettata e sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.

Annunzio di mozioni

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti mozioni:

N. 606 - Sospensione dell'aumento dei canoni irrigui posto in essere dai Consorzi di bonifica siciliani.

Ferreri Vanessa; Cappello Francesco; Mangiacavallo Matteo; Cancelleri Giovanni Carlo; Trizzino Giampiero; Zito Stefano; Ciaccio Giorgio; Siragusa Salvatore; Tancredi Sergio; Ciancio Gianina; Foti Angela; Palmeri Valentina; La Rocca Claudia; Zafarana Valentina

Presentata il 9/11/16

N. 607 - Invio di un commissario presso il Comune di Modica (RG).

Assenza Giorgio; Falcone Marco; Savona Riccardo; Federico Giuseppe; Figuccia Vincenzo; Grasso Bernadette Felice; Milazzo Giuseppe; Papale Alfio; Rinaldi Francesco

Presentata il 11/11/16

N. 608 - Annullamento in autotutela dell'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi.

Tancredi Sergio; Ciaccio Giorgio; Ciancio Gianina; Trizzino Giampiero; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Cappello Francesco; Palmeri Valentina; Zafarana Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Zito Stefano; Siragusa Salvatore; La Rocca Claudia; Ferreri Vanessa

Presentata il 14/11/16

Avverto che le mozioni testé annunziate saranno demandate, a norma dell'articolo 153 del Regolamento interno, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di discussione.

Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Do lettura della nota a firma dell'onorevole Salvatore Lentini, pervenuta con PEC del 10 novembre 2016, assunta al bollo d'ingresso di questa Assemblea regionale in pari data e protocollata al n. 8621/AulaPG-RagPG dell'11 novembre successivo:

“In relazione a quanto comunicato nella seduta d'Aula n. 378 di ieri, mercoledì 9 novembre 2016, lo scrivente, onorevole Salvatore Lentini, segnala come, non avendo preso parte alla nuova

formazione denominata Centristi per la Sicilia ed alla deliberazione di cambiamento di denominazione assunta dal Gruppo parlamentare UDC, non aderisce a detto Gruppo parlamentare.

Pertanto, lo scrivente, ritenendo di mantenere ferma la propria adesione politica all'UDC, ed atteso che la stessa formazione, ad oggi, non è costituita in Gruppo parlamentare in seno a questa Assemblea regionale, dichiara la propria adesione al Gruppo Misto a decorrere dalla medesima data in cui è stato comunicato dall'onorevole Turano il cambio di denominazione.

L'occasione è gradita per porgervi distinti saluti.

Palermo, 10 novembre 2016.

Onorevole Salvatore Lentini

Preciso pertanto che, con decorrenza 10 novembre 2016, lo stesso deputato transita al Gruppo parlamentare "Misto", cessando contestualmente di far parte del Gruppo parlamentare "Centristi per la Sicilia".

L'Assemblea ne prende atto.

Onorevoli colleghi, come da Regolamento, sospendo l'Aula per trenta minuti, avvertendo che la stessa riprenderà alle ore 16.45.

(La seduta, sospesa alle ore 16.13, è ripresa alle ore 16.44)

La seduta è ripresa.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per oggi, gli onorevoli Gennuso e La Rocca Claudia.

L'Assemblea ne prende atto.

Rinvio della discussione del disegno di legge "Revisione della normativa di assegnazione dei lotti nelle aree industriali da destinare ad attività commerciali" (n. 1202/A)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al II punto dell'ordine del giorno: discussione dei disegni di legge.

Si procede con la discussione del disegno di legge "Revisione della normativa di assegnazione dei lotti nelle aree industriali da destinare ad attività commerciali", n. 1202/A, posto al n. 1).

Per assenza del Presidente, del vice Presidente della III Commissione e dell'Assessore Lo Bello, si rinvia la discussione ad altra data.

Rinvio della discussione del disegno di legge 'Valorizzazione del demanio trazzerale' (n. 349/A)

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge "Valorizzazione del demanio trazzerale", (n. 349/A), posto al n. 2), relatore onorevole Laccoto.

Non essendo presente in Aula né il relatore né l'Assessore al ramo rinvio la discussione ad altra data.

**Discussione del disegno di legge
“Variazione di denominazione dei comuni termali” (n. 843/A)**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa pertanto alla discussione del disegno di legge n. 843/A “Variazione di denominazione dei comuni termali” posto al n. 4) dell’ordine del giorno.

Invito i componenti della I Commissione a prendere posto al relativo banco.

Onorevoli colleghi, oggi potremmo incardinarlo e comunicare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Invito il relatore, onorevole Mangiacavallo, a svolgere la relazione.

MANGIACAVALLO, *relatore*. Signor Presidente, io mi rimetto al testo della relazione, anche se due parole posso anche spenderle per illustrare questo disegno di legge che di fatto rende più agevole la procedura per aggiungere la denominazione ‘terme’ a quei comuni che hanno all’interno del proprio territorio un bacino termale.

Quindi, tutti i comuni che hanno un bacino termale, con questo disegno di legge, possono avere una procedura più agevolata per ottenere l’aggiunta della dizione ‘terme’ alla propria denominazione. Ecco è semplicemente questo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge appena illustrato dall’onorevole Mangiacavallo. Se nessun deputato chiede di intervenire dichiaro chiusa la discussione generale fissando il termine per la presentazione degli emendamenti entro le ore 12.00 di martedì 22 novembre 2016.

A questo punto, onorevoli colleghi, mio malgrado, registrando l’assenza del Governo sono costretto a rinviare l’Aula.

Ai sensi dell’articolo 83, comma 2 del Regolamento interno

VINCIULLO. Chiedo di parlare ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Avverto gli onorevoli colleghi che l’Aula, - dopo gli interventi ai sensi dell’articolo 83, comma 2 del Regolamento interno -, verrà rinviata a domani alle ore 16.00, e confido nella presenza degli onorevoli colleghi per potere procedere con i punti all’ordine del giorno.

VINCIULLO. Signor Presidente, io volevo attenzionare un problema che già la scorsa settimana avevo posto all’attenzione della Presidenza dell’impossibilità che le province regionali hanno di chiudere i bilanci per quanto riguarda l’attività che devono svolgere. Avevo pertanto chiesto alla Presidenza di farsi interprete di questa difficoltà da parte delle province convocando tutti i deputati nazionali e tutti i senatori della Repubblica.

Oggi, abbiamo avuto in Commissione “Bilancio” l’audizione del Presidente dell’ANCI, l’onorevole Leoluca Orlando, nonché della Giunta dell’ANCI Sicilia che hanno posto all’attenzione della Commissione le difficoltà, non solo delle ex province regionali, ma anche le difficoltà legate ai problemi relativi ai comuni dell’Isola che sono, ormai, allo stremo e che hanno bisogno di ulteriori interventi da parte della Regione.

Io, correttamente, ho fatto presente che la Commissione “Bilancio”, non sa dove prendere ulteriori risorse da destinare ai comuni; i comuni hanno, anche, segnalato l’anomalia derivante dal fatto che, sui centoquindici milioni di fondi PAC a suo tempo stanziati, non è stato possibile attivare la procedura, così come proposto e, di conseguenza da parte dell’ANCI, convenendo con quella che era stata la mia proposta della settimana scorsa, è venuta fuori la necessità e l’urgenza di un incontro tra

l'ANCI Sicilia, l'Assemblea regionale siciliana e la Deputazione nazionale e i Senatori della Repubblica.

Per questo motivo, mi hanno chiesto di farle presente di attivarsi immediatamente, con l'urgenza del caso, - è chiaro che io mi rivolgo a lei in quanto Presidente, in questo momento, dell'Assemblea -, di farsi interprete di questa duplice esigenza che è emersa in Commissione "Bilancio" in maniera tale che, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, insieme al Presidente dell'ANCI, concordino un incontro con la Deputazione nazionale da tenersi in questa Aula, in maniera tale che venga verificato se si possono attuare le modalità del cosiddetto metodo "Friuli -Venezia Giulia", laddove i Senatori ed i Deputati friulani insieme ai Consiglieri regionali ed insieme ai sindaci, hanno attivato delle procedure di intervento presso il Governo nazionale che ha portato, lo stesso Governo nazionale, a limitare i danni che derivano da queste imposizioni che sono state, volutamente e in maniera indiscriminata, imposte alla Regione siciliana.

Se lei pensa, signor Presidente, che l'anno prossimo più di duecentoquaranta milioni, è il prelievo forzoso che verrà ai danni delle Province, capirà che l'anno prossimo nessuna provincia dell'Isola potrà chiudere il bilancio anche perché, nel frattempo, il disavanzo che avevano accumulato in quest'anno, è ultimato e, di conseguenza, difficilmente le province siciliane potranno sopravvivere.

E' chiaro, Presidente Venturino, e con questo le rappresento anche le istanze del Presidente dell'ANCI che non possiamo fare questa riunione a dicembre inoltrato, la dobbiamo fare entro questo mese anche perché, entro questo mese, ci sarà ancora la possibilità di intervenire sul bilancio e finanziaria nazionale, perché veda, per quanto riguarda le Province, non solo noi chiediamo la riduzione di questa imposta salatissima, ma potremmo anche chiedere una dilazione negli anni perché è chiaro - ripeto - che, così come è, potremmo provare a risolvere il problema di qui alla fine dell'anno, ma è chiaro che dal primo gennaio ci saranno le difficoltà notevolissime a cui difficilmente si potrà fare fronte con le risorse che le province hanno in questi anni messo da parte anche perché - ripeto - ce ne sono alcune ormai ridotte veramente da 'andare dall'usuraio'.

Ciò posto, signor Presidente, le chiedo formalmente di attivarsi, già da oggi, per questo incontro; volevo rappresentare, per la seconda volta a questa Assemblea, - e qui utilizzo l'articolo 83 del Regolamento interno - , la mancata applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 2016, relativa alle provvidenze in favore delle Imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici e, in modo particolare, mi riferisco ai territori di Noto, Pachino e Porto Palo che il 31 dicembre 2014 furono investite per la prima volta, tenendo presente che il territorio è più a Sud di Tunisi, da una nevicata senza pari che distrusse tutte le serre e tutto il raccolto che stava per essere inviato sui mercati nazionali ed europei.

In quel caso, se lei ricorda, nella finanziaria dell'anno precedente, erano stati assegnati cinque milioni di euro. Di questi cinque milioni di euro, tre furono destinati ai forestali nel novembre del 2015, perché si disse che c'era questa emergenza e non si potevano distribuire queste risorse, e sempre in quell'occasione io pretesi che venisse approvato un ordine del giorno che dava la possibilità al Governo di integrare le risorse nella finanziaria del 2016.

Con la finanziaria del 2016, - stiamo parlando della legge regionale n. 3 del 2016 -, sono stati integrati, all'articolo 57, i tre milioni di euro, che da tre sono diventati quattro anche perché nel frattempo vi erano stati altri territori colpiti da eventi atmosferici e di conseguenza si ritenne opportuno intervenire su questa vicenda.

Ad oggi, però, nonostante ci siano le somme messe da parte da più di un anno, perché due milioni sono già dell'anno precedente, l'Assessorato regionale all'agricoltura è rimasto assolutamente inoperoso. Vi sono gli agricoltori disperati perché non riescono a riprendere le proprie attività, vi è il Governo che rimane inoperoso e continua a mantenere queste somme nel suo cassetto.

Ricordo, per evitare che poi qualcuno l'abbia dimenticato, che sempre in occasione dell'approvazione della legge regionale n. 63 venne approvato anche un ordine del giorno che stabiliva il criterio attraverso il quale assegnare le risorse.

Per questo motivo, signor Presidente, le chiedo ancora una volta - credo che sia la terza volta -, di attivarsi presso il Governo regionale, presso l'Assessore, affinché le leggi varate da questo Parlamento possano essere velocemente applicate.

Veda, signor Presidente, se noi andassimo a parlare agli agricoltori di Noto, Pachino e Porto Palo e dicessimo loro che da diciotto mesi ci sono le somme, e il Governo non le dà, è chiaro che nessuno penserebbe che ciò sia vero. Vorrei ricordare, a tale proposito, che i vari assessori all'agricoltura che si sono succeduti, nessuno escluso, si sono fatti un mini giro elettorale in questa zona assicurando che domani, dopodomani, le somme sarebbero state assegnate, invece, signor Presidente, così non è, questo Governo continua a danneggiare la mia provincia, continua a danneggiare gli agricoltori e per questo motivo le chiedo formalmente di intervenire sul Governo.

Le preannuncio che depositerò oggi stesso una mozione proprio perché pretendo che il Governo discuta e affronti questa vicenda.

FIGUCCIA. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGUCCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento si avvia sulle basi dell'assenza che non ci ha consentito di trattare il disegno di legge sul demanio trazzerales.

E' un intervento che pone le basi su una questione di metodo perché non è possibile che di volta in volta i componenti della Giunta finiscono con l'essere assenti, assenti già nella linea di indirizzo del governo, ma assenti anche in Aula, ciò è veramente paradossale.

Noi stiamo rinviando, seduta dopo seduta, i disegni di legge in Commissione, la volta scorsa è capitato a me con un disegno di legge sul Garante della famiglia, solo perché l'assessore alla famiglia di fatto non era presente.

Oggi, accade per un altro testo di altrettanta importanza, mentre l'assessore, in questo caso l'assessore alle attività produttive Lo Bello, andava in giro, - perché è arrivato il momento di dirlo -, prendendo impegni non mantenuti a partire, ad esempio, nella sua posizione di assessore, dall'area di crisi del territorio di Carini, dove insiste una società, l'ex Keller, che di fatto è stata abbandonata al suo destino, mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva preso un impegno perché quel territorio potesse avere delle salvaguardie. Salvaguardie che non sono arrivate. Così come non arrivano salvaguardie rispetto a tutti gli impegni presi dal Governo, rispetto - ad esempio - alle questioni dell'Istituto Zootecnico, parlando sempre con riferimento alle attività produttive. Un Istituto Zootecnico dove gli stipendi non vengono pagati da oltre sei mesi, dove gli animali di quell'istituto - e questa è una cosa gravissima, che va denunciata, rispetto all'atto, rispetto alla sperimentazione - rischiano di morire. Questa è una cosa che devono sapere tutti i siciliani, lo devono sapere gli animalisti, lo devono sapere chi ha fatto delle battaglie sui diritti in Sicilia e deve essere conosciuto questo dato.

Oggi, la Regione Siciliana non paga l'Istituto Zootecnico e rischiano di morire le specie della zootecnia siciliana che insistono in quell'area e che sono state anch'esse abbandonate dal Governo regionale. Un'idea, che era stata tra l'altro rilanciata, che era quella di produttività di quell'area, che era la stessa idea con la quale il governatore - con la complicità dell'assessore Cracolici - , si era impegnato a dare una svolta al tema della produttività del bosco, che era lo stesso tema con il quale il Governo si era impegnato a porre fine al tema del precariato attraverso un'ipotetica agenzia, e che si è rimangiato, che era lo stesso atteggiamento con il quale vengono presi in giro gli operatori degli sportelli multifunzionali, per i quali invece - lì sì - questo Parlamento ha fatto una legge che consentirebbe al Governo di avviare questa gente al lavoro, mentre questo non viene fatto. Che è lo stesso atteggiamento con il quale questo Governo continua a prendere in giro anche gli operatori del bacino Palermo Lavoro, i quali - ridotti a *voucher*, ridotti a sussidio - non solo, prendono uno stipendio come si dice in palermitano "*con una misata morta*". Perché, accade che questa gente,

anziché maturare lo stipendio di settembre, per percepirlo ad ottobre, lo deve percepire a novembre. Ed anche quando novembre arriva, quello stipendio non riesce ad arrivare in quelle case.

Unico bacino questo, che è stato ridotto ad una condizione di sussidio per il quale il Governo, attraverso i suoi assessori, non sta prendendo nessun impegno. Perché si era dato mandato al Governo, di una cabina di regia che – insieme alle organizzazioni sindacali –, potesse porre al centro dei temi questa vicenda ed invece, anche qui, nessuna soluzione.

Quindi, signor Presidente, chiedo formalmente che gli assessori vengano invitati a presenziare quando in Aula si trattano i disegni di legge, perché è chiaro che, con questa modalità noi non siamo più disposti ad andare avanti.

ZITO. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento iniziale è rivolto ad una persona. E soprattutto voglio rivolgere un saluto a questa persona e dire “ciao, ciao Enzo, ciao Enzo Maiorca”. Enzo Maiorca è stato un grande, un grande sportivo, un grandissimo uomo, e soprattutto uno straordinario ambientalista che aveva veramente a cuore i temi dell'ambiente, amava il mare più di ogni cosa. Enzo ci ha lasciato, ma è stato un combattente, fino all'ultimo giorno.

Purtroppo i temi ambientali, signor Presidente, nella mia provincia sono particolarmente sentiti, ma l'attenzione da parte della politica è veramente assente. Dimostrazione ne è che la provincia di Siracusa e soprattutto il triangolo - spesso definito “triangolo della morte” -, Melilli, Priolo ed Augusta, ormai è considerata la pattumiera d'Italia. Ora si è aggiunta anche Lentini, dove vengono portati tutti i rifiuti solidi urbani di quella zona, ed ora tra Augusta e Melilli riceveremo quello che è il polverino dell'ILVA. Quindi, lo smaltimento del polverino dell'ILVA avverrà sempre nella provincia di Siracusa.

Ormai questa situazione è diventata insopportabile ed insostenibile più che da altro dal punto di vista emotivo, perché la gente vorrebbe risposte. Vorrebbe una risposta sanitaria migliore, vorrebbe veder partire le bonifiche, vorrebbe vedere una riconversione degli impianti industriali, vorrebbe vedere ripartire il lavoro che, invece, va sempre a diminuire ed abbiamo sempre più disoccupati e sempre più malati di tumore, sempre più persone che soffrono di malattie croniche, sempre più persone che soffrono di infertilità, sempre più persone che hanno dei problemi ma nessuna soluzione, nessun aiuto.

Nulla contro le legittime esigenze delle società private che curano, giustamente, i loro interessi. Però, noi dobbiamo avere una diversa strategia perché se continuiamo così, signor Presidente, senza vedere un cambiamento di marcia, un'inversione seria verso quella che è la cura, il rispetto dell'ambiente, allora stiamo sbagliando tutto, quello che lasceremo ai nostri figli, qualora ci siano, perché vista la diminuzione e l'infertilità che sta aumentando – questo è un tema che è venuto fuori stamattina in Commissione “Sanità”, quindi sono dati epidemiologici confermati questa mattina dall'ASP in Commissione “Sanità”, non so neanche cosa lasceremo e a chi la lasceremo.

Lasciare il deserto, è un deserto inquinato, non giova a nessuno. Politiche ambientaliste sono sempre viste di malocchio perché bloccano lo sviluppo, bloccano altro. No quello che vogliamo bloccare è il pianto di decine di genitori che perdono i propri figli, di decine di persone che perdono i propri fratelli, non ce lo possiamo più permettere.

Quindi, io, nonostante questo sia stato un tema trattato già l'anno scorso, si ripropone nuovamente.

Io chiedo al Presidente della Commissione “Sanità” ed al Presidente della Commissione “Ambiente” di fare una riunione con urgenza per capire quali misure intanto si stanno adottando per controllare l'arrivo di questo polverino e, soprattutto, se è strettamente necessario che questo polverino continui ad arrivare in una zona così martoriata, anche se probabilmente – se non mi sbaglio – è ritenuto non pericoloso. Questo sarà accertato dagli organi istituzionali.

Concludo facendo una richiesta alla Presidenza.

Il 23 giugno u.s. avevo depositato un'interrogazione, la n. 3907, dal titolo "Chiarimenti in merito allo svolgimento dell'attività ispettiva sulle società cooperative edilizie", chiedendo la trattazione con urgenza. Avevo mandato una nota direttamente al Presidente Ardizzone. Sono passati cinque mesi ed ancora non c'è neanche l'ombra di una possibile risposta.

Se questa è la trattazione d'urgenza che fanno gli assessorati, allora siamo messi male, sono paragonabili a quelli che vengono definiti "tempi biblici" se alla fine non riusciamo ad avere una risposta semplicissima a domande semplicissime, come ad esempio se le cooperative, quando uno riceve dei fondi dalla Regione siciliana e costituisce delle cooperative la vendita di un immobile ha un prezzo vincolato o meno. E' talmente semplice come domanda che, penso, ci vogliano cinque minuti per rispondere. Ma nonostante tutto invece di cinque minuti sono passati cinque mesi.

Quindi, chiedo agli uffici di mandare una nota per avere una risposta quanto prima.

FOTI. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come al solito dobbiamo registrare la triste realtà di un'Aula vuota. Per l'ennesima volta viene rimandato l'ordine del giorno in trattazione.

Lo trovo veramente deplorabile. Però, per i pochi presenti, quelli che in questa settimana non si stanno dedicando a "portare acqua con le orecchie", come dice un vecchio proverbio, perché deve sapere, signor Presidente, che quest'anno il clima natalizio in Sicilia sta iniziando prima, un clima dove tutto è possibile. In queste ore si sta celebrando in Sicilia la fiera della menzogna, perché il Presidente del Consiglio dei Ministri si aggira per i nostri territori. Ed è per questo che il Governo regionale manca, è per questo che i banchi del Partito Democratico sono vuoti, ed è per questo che stamattina in Commissione, insieme al Presidente Laccoto, eravamo in tutto quattro persone: tre del Movimento Cinque Stelle e un collega del Gruppo Misto.

L'Assemblea viene nuovamente mortificata da questo atteggiamento irresponsabile, e volevo, rivolgendomi ai nostri datori di lavoro, che sono i cittadini siciliani, fare sapere quanto sta succedendo, non c'è alcun senso di responsabilità da parte del Governo e della maggioranza se non quello di andare a fare promesse in giro che non potranno mantenere, purtroppo, e un'Assemblea che è ancora per l'ennesima volta paralizzata.

Io mi chiedo, queste lunghe vacanze estive quando finiranno?

MILAZZO GIUSEPPE. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è dibattito quotidiano la questione dei rifiuti in Sicilia. Ricorderete tutti, o per lo meno ricorderemo noi, visto che tutti gli altri non ci sono: sicuramente sono andati ad accogliere il Presidente del Consiglio Renzi, che è in visita pastorale in Sicilia in questi giorni.

Dicevo, il problema dei rifiuti: ricorderete tutti il video dell'onorevole Faraone nel quale diceva *"non succederà più, non succederà più"* ed invece vorrei fare riferimento alla relazione della Commissione d'inchiesta sui rifiuti in Sicilia che scrive: *"La situazione attuale della gestione dei rifiuti, fatta di continue emergenze, risente pesantemente di scelte scellerate"*, ed ancora *"...da una parte la previsione di costruire quattro mega inceneritori a compromesso lo sviluppo e la raccolta differenziata..."*, ancora *"...le illegalità continuano a trovare terreno fertile perché le competenze*

regionali, ossia la programmazione ed il controllo, sono state utilizzate in maniera a dir poco inefficace.”

E' un vero e proprio *de profundis* per l'attuale gestione regionale. Presidente Venturino, lei che è là per rappresentare le mie prerogative, la domanda che le pongo, e che faccio anche ai colleghi onorevoli deputati, è questa: abbiamo intenzione di chiamare il nostro Assessore regionale per l'energia e la pubblica utilità, Contraffatto, affinché venga a comunicare all'Assemblea e a dibattere sullo stato delle cose? E' possibile che un deputato si ritrovi ogni giorno ad assistere allo scempio che c'è per strada e per il territorio ormai pieno di discariche? Il tema è: cosa dobbiamo dire noi ai cittadini? Boh! Domani leggete i giornali come: Live Sicilia, Giornale di Sicilia, Repubblica, Blog Sicilia per conoscere l'interpretazione autentica, oppure verso dove ci vuole portare il Governo regionale? Siamo noi deputati, e abbiamo come Assemblea competenza in questa materia? Possiamo sapere, effettivamente, cosa succede dietro questo disastro annunciato, perpetrato, non risolto da parte di questo Governo regionale? Perché il Presidente dell'ANCI parla di disastro, la Commissione del Senato parla di disastro, tutti parlano di disastro, e una soluzione non c'è? Facciamo finanziarie ogni quindici giorni, vorrei sapere quando porteranno una norma, un disegno di legge *ad hoc* risolutiva per questo tipo di problemi? Perché i cittadini la tassa sullo smaltimento dei rifiuti la pagano, e la pagano anche cara a fronte di un servizio che non esiste!

Dove si annidano vecchie logiche politiche – scrive la Commissione del Senato – *c'è il fallimento della cosiddetta norma “Capodicasa-ATO”, che è un fallimento* – il PD c'è abituato a questo fallimento continuo - e loro sono pronti a rigovernare e a lanciare il loro prossimo Presidente della Regione. ben vengano! Ci portino questo nuovo piano.

Come ci vogliono fare uscire dall'emergenza, signor Presidente? Io che sono simpatizzante di questo prossimo candidato che ci porteranno, sarà un altro rivoluzionario come l'onorevole Crocetta, nel senso che lui è una rivoluzione per noi. Rimanga là altri otto mesi, ci manca ancora qualche punto per superare il Movimento Cinque Stelle, ma ci arriveremo.

Ma il tema è: prima di pensare alle prossime campagne elettorali, visto che c'è il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Faraone, qualcuno dirà che è alla “Pubblica distruzione”. No, non è alla “Pubblica distruzione”; è Sottosegretario alla Presidenza, perché su ogni problema c'è un *tweet*, una rassicurazione dell'onorevole Faraone: *“ci sto pensando io”*.

Allora, il tema è: se pensa a tutto lui, noi chiudiamo battenti e ce ne andiamo a casa!

Allora, per ritornare alla serietà delle cose, vuole venire per cortesia qua l'Assessore Contraffatto invitata dall'autorevolissima Presidenza dell'Assemblea, concordato con i signori Capigruppo, per dibattere su come si vuole affrontare il problema? Perché sull'Assemblea cadono sempre le vergogne create ad arte dal Governo regionale!

Se avessimo approvato noi un atto per chiudere Riscossione Sicilia, ci sarebbe stata una levata di scudi. Lo dice Fiumefreddo, che vale la pena ormai chiuderla, visto che ormai siamo tramontati, e non si lamenta nessuno.

Vorrei sapere, per esempio, se noi invitassimo l'avvocato Fiumefreddo – che stimo a livello personale –, in Commissione “Bilancio”, vorrei sapere, dopo le sue azioni, dopo che i deputati si sono consegnati, se abbiamo colmato questo *gap*, questo buco, questo mancato gettito, introito, questa riscossione fatta con tutti i crismi, così per sapere quale era stata la strategia che ci ha portato a risanare i conti regionali. Penso che questo sia legittimo da parte nostra.

PRESIDENTE. Prima di chiudere la seduta odierna, mi rivolgo un attimo all'onorevole Zito che aveva sollevato un problema circa la nota n. 3907. La stessa era stata trasmessa in data 4 agosto 2016 al Governo, e la risposta è avvenuta nella seduta n. 369 dell'11 ottobre 2016. Quindi, se avrà la bontà di andare a vedere il resoconto stenografico di quella seduta, troverà la risposta alla sua interrogazione.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 16 novembre 2016, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Discussione dei disegni di legge:

- 1) - “Revisione della normativa di assegnazione dei lotti nelle aree industriali da destinare ad attività commerciali”. (n. 1202/A) *(Seguito)*

Relatore: on. Laccoto

- 2) - “Valorizzazione del demanio trazzerale”. (n. 349/A) *(Seguito)*

Relatore: on. Laccoto

- 3) - “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”. (n. 1244/A) *(Seguito)*

Relatore: on. Vinciullo

- 4) - “Variazione di denominazione dei comuni termali”. (n. 843/A) *(Seguito)*

Relatore: on. Mangiacavallo

III - Svolgimento dell'interrogazione:

N. 3025 – Chiarimenti sul provvedimento di scioglimento dell'Amministrazione comunale di Scicli in relazione alle gravi dichiarazioni rese alla stampa dal Presidente della Regione.

(8 maggio 2015)

ASSENZA

IV - Discussione della mozione:

N. 496 – Iniziative in ordine al reclutamento di personale nelle aziende del Servizio sanitario regionale.

(4 novembre 2015)

CANCELLERI – CAPPELLO – CIACCIO – CIANCIO – FERRERI –
FOTI – LA ROCCA – MANGIACAVALLO – PALMERI –
SIRAGUSA – TRIZZINO – TANCREDI – ZAFARANA – ZITO

V - Discussione del disegno di legge:

“Codice etico per gli eletti a cariche pubbliche, per gli amministratori e per i dipendenti della Regione Siciliana”. (n. 854/A) *(Seguito)*

Relatore: on. La Rocca Ruvolo

VI - Discussione della mozione:

N. 494 – Iniziative urgenti finalizzate alla revoca della convenzione sottoscritta tra Regione siciliana, Università degli studi Kore di Enna e Associazione Proserpina, avente ad oggetto l'apertura di una nuova facoltà di medicina e chirurgia.

(3 novembre 2015)

ZAFARANA - CANCELLERI - TRIZZINO – MANGIACAVALLO -
ZITO - CIACCIO - SIRAGUSA - TANCREDI – CIANCIO - FOTI -
FERRERI - PALMERI - LA ROCCA – CAPPELLO

VII - Discussione della mozione:

N. 204 – Verifica della presenza di gas radon indoor negli edifici utilizzati da enti pubblici e privati e osservanza dei criteri di legge negli interventi edilizi di nuova edificazione.

(24 ottobre 2013)

FOTI – CANCELLERI – CAPPELLO – CIACCIO – CIANCIO –
FERRERI – LA ROCCA – MANGIACAVALLO – PALMERI –
SIRAGUSA – TRIZZINO – TANCREDI – ZAFARANA – ZITO

VIII - Discussione della mozione:

N. 573 – Provvedimenti urgenti a favore dei pensionati dell'Ente acquedotti siciliani.

(12 maggio 2016)

GRECO G. - DI MAURO - CASCIO S.- DI GIACINTO - CORDARO
– PANARELLO - PANEPINTO - RUGGIRELLO - SUDANO -
FALCONE – TAMAJO

IX - Discussione della mozione:

N. 290 – Chiarimenti circa l'incidenza dei fattori ambientali sull'aumento della percentuale di malati di leucemia e tumori nel territorio di Siracusa e nomina di una Commissione parlamentare speciale di indagine e di studio in argomento.

(16 aprile 2014)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO -
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO - PALMERI -
SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA

X - Discussione della mozione:

N. 531 – Riduzione della tariffa del servizio idrico integrato nel comune di Siracusa nei casi in cui l'acqua non sia utilizzabile per fini alimentari.

(4 febbraio 2016)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO -
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLLO - PALMERI -
SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA

XI - Discussione della mozione:

N. 537 – Accelerazione dei tempi di valutazione delle istanze presentate in ordine al bando sul lavoro in proprio.

(16 febbraio 2016)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO -
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLLO - PALMERI -
SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA

XII - Discussione della mozione:

N. 603 – Ritiro in autotutela dell'Avviso n. 8/2016 in materia di formazione professionale in Sicilia.

(25 ottobre 2016)

TANCREDI – CIACCIO – CIANCIO – TRIZZINO - FOTI –
MANGIACAVALLLO - CAPPELLO – PALMERI - ZAFARANA –
CANCELLERI – ZITO - SIRAGUSA - LA ROCCA - FERRERI

La seduta è tolta alle ore 17.18

Allegato 1**Testo delle interrogazioni***Con richiesta di risposta orale*

N. 3630 - Notizie sulla mancata applicazione della legge di stabilità regionale 7 maggio 2015 n. 9, segnatamente circa il fondo di garanzia per il personale dipendente del settore della formazione professionale.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e all'Assessore per l'economia, premesso che l'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, istituisce il fondo di garanzia i cui benefici sono riservati esclusivamente al personale della formazione professionale rimasto senza incarico, posto in mobilità secondo le disposizioni vigenti dettati dall'art. 26 del CCNL 1994/97, nonché disciplinate dalle procedure contenute nella circolare assessoriale n.10/94;

preso atto che:

il predetto art. 132 espressamente recita: che è costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzato ad una politica di sostegno al reddito;

i benefici non possono superare i 60 mesi; l'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimanda alla determinazione in apposita tabella la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità finanziaria (ex tabella G, capitolo 318110) l'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

tenuto conto che in ragione di ciò, le risorse finanziarie appostate sul capitolo 318110 possono essere destinate, esclusivamente, per le finalità previste dall'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, facendo gravare sul Fondo di Garanzia, e per esso sulle disponibilità regionali, ogni pretesa patrimoniale rivendicata dal personale della formazione professionale posto in mobilità;

considerato che per l'anno 2015 la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha previsto una dotazione per il Fondo di Garanzia pari a 2.000 migliaia di euro a valere sul capitolo 318110;

visto che a tutt'oggi non è stata corrisposta nessuna indennità agli operatori della formazione professionale posti in mobilità; con specifiche intimazioni ad adempiere, formulate ai sensi dell'art. 328 c.p. da alcune associazioni operanti nell'ambito della formazione professionale, nonché da numerosi operatori del settore collocati in mobilità sin dal 2013, è stato evidenziato quanto sopra;

accertato che il Fondo di Garanzia risulta finanziato per l'anno 2013 per un importo pari a 5.000 migliaia di euro, per l'anno 2014 per un importo pari a 4.000 migliaia di euro e per l'anno 2015 per un importo pari a 2.000 migliaia di euro, tutti a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 318110;

a fronte del diritto all'indennità dei lavoratori posti in mobilità e quelli risultanti in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa, nonostante le suddette intimazioni e

diffide, nulla è stato corrisposto dal competente Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale per colpa, inerzia e palese inadempimento dell'Amministrazione regionale;

le superiori gravi omissioni evidenziate e gli abusi coinvolgono e penalizzano pesantemente anche altri operatori del settore della formazione professionale, già posti in mobilità;

preso atto che:

in risposta al diritto reclamato dagli operatori della formazione professionale posti in mobilità, il Dirigente generale del competente Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale non ha provveduto a giustificare le ragioni del ritardo, ovvero non ha proceduto al pagamento degli emolumenti, limitandosi a rappresentare la problematicità connessa alle esigenze di bilancio;

tale particolare ritardo configura ipotesi di responsabilità a carico dell'Amministrazione regionale, con conseguente evidente presupposto risarcitorio del danno;

per sapere:

se risponda al vero che, in ordine all'utilizzo delle risorse appostate sul capitolo di bilancio 318110, il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale non ha provveduto ad erogare le indennità di 'sostegno al reddito' previste dal fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all'albo, di cui all'art. 14 legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa;

se il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale non abbia provveduto a giustificare le ragioni del ritardo, ovvero non abbia proceduto al pagamento delle indennità di 'sostegno al reddito', al fine di scongiurare eventuali ipotesi di responsabilità risarcitoria a carico dell'Amministrazione regionale.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

VINCIULLO

N. 3631 - Chiarimenti sui motivi di chiusura domenicale e festiva del Museo regionale 'Paolo Orsi' di Siracusa.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che il Museo regionale 'Paolo Orsi' di Siracusa è uno dei più importanti non solo a livello regionale e nazionale ma, si ha ragione di ritenere, al mondo;

preso atto che domenica 31 gennaio 2016 il Museo è stato chiuso alla fruizione dei turisti;

accertato che a quanto pare, anche in altri festivi, il Museo è rimasto chiuso;

tenuto conto che la chiusura del Museo comporta un danno d'immagine insopportabile per la Regione siciliana;

visto che la chiusura dei Musei, anziché favorire il turismo in Sicilia, lo danneggia definitivamente;

per sapere:

se siano a conoscenza di quanto sopra esposto;

quali provvedimenti intendano assumere per consentire ai visitatori la fruizione domenicale del Museo regionale 'Paolo Orsi' di Siracusa;

infine, se, oltre al Museo regionale 'Paolo Orsi' di Siracusa, vi siano altre istituzioni culturali in Sicilia che pratichino la chiusura domenicale e festiva dei propri siti.»

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

VINCIULLO

N. 3633 - Urgente trasferimento delle risorse destinate all'ex provincia regionale di Caltanissetta per il funzionamento dei servizi essenziali.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, all'Assessore per l'economia e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che la riforma delle ex Province risulta un vero e proprio fallimento, non a caso sono aumentati i disagi per i relativi dipendenti che per gli abitanti anche nella provincia di Caltanissetta;

atteso che:

con l'ondata di freddo che ha colpito gli studenti delle Scuole Medie e Superiori, della provincia di Caltanissetta, gli stessi non hanno potuto frequentare per gli edifici scolastici in quanto non funzionante il sistema di riscaldamento;

le casse della ex Provincia di Caltanissetta sono già al collasso per cui il Commissario e i dirigenti non possono intervenire per effettuare la manutenzione agli impianti guasti, determinando gravi disservizi;

le strade provinciali, di pertinenza anch'esse della ex Provincia, disastrose e prive di una adeguata manutenzione, mettono in serio rischio l'incolumità di quanti vi transitano;

considerato che appare alquanto paradossale il caos e i disagi provocati dalla cosiddetta riforma;

per sapere:

se siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano urgente intervenire per l'immediato trasferimento delle risorse già ripartite alle ex Province dall'Assessorato competente;

se non ritengano doveroso inserire nel prossimo bilancio di previsione 2016 le risorse necessarie a garantire i servizi essenziali che le ex Province sono deputate a svolgere (manutenzione delle scuole,

manutenzione delle strade provinciali, assistenza igienico-sanitaria agli alunni diversamente abili delle scuole superiori, guardie venatorie).»

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

FEDERICO

N. 3634 - Urgente intervento strutturale per la messa in sicurezza della diga Disueri di Gela (CL).

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che sono pessime le condizioni in cui versa un costone della Diga Disueri di Gela, essendo la stessa poggiata su un terreno gessoso e franoso, con vistose crepe e caverne naturali che hanno determinato una riduzione della capienza di acqua e la conseguenziale dispersione;

considerato che:

risale a tre anni fa il finanziamento da parte della Regione siciliana, Dipartimento di competenza, per effettuare delle indagini geologiche per lo studio del terreno su cui poggia la Diga Disueri, affidato al Dipartimento di Geologia dell'Università di Palermo;

tale studio aveva la finalità di redigere un progetto per la messa in sicurezza della stessa diga;

rilevato che la Città di Gela attraversa un periodo di grave crisi economica dovuta alla chiusura della raffineria rappresenta la principale attività economica della Città e del suo comprensorio;

preso atto che quest'inverno è stato meno piovoso e la mancanza di acqua per irrigare la Piana di Gela provocherà un danno incalcolabile per l'agricoltura del territorio;

per sapere:

se siano a conoscenza delle problematiche su esposte;

se non reputino opportuno fare redigere il progetto per la improcrastinabile messa in sicurezza della Diga Disueri;

se non ritengano urgente adoperarsi, ognuno per le proprie competenze, per dare inizio agli indifferibili lavori strutturali della Diga, essendo trascorsi ben tre anni dall'inizio dello studio geologico del terreno ed essendo diminuita sempre più la capienza d'acqua della suddetta Diga, unico sostentamento dell'agricoltura della Città di Gela e del territorio circostante.»

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

FEDERICO

N. 3637 - Urgente intervento per evitare il ripetersi dei disagi provocati agli esercizi commerciali di Mirabella Imbaccari a causa di frequenti black-out elettrici.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che negli ultimi mesi a causa di lavori di manutenzione dell'Enel, nel territorio di Mirabella Imbaccari si è verificata, per ben cinque volte, la mancata erogazione dell'energia elettrica;

preso atto che l'interruzione dell'energia elettrica è stata messa in atto nelle ore antimeridiane, creando enormi difficoltà agli esercizi commerciali e causando loro una insostenibile criticità lavorativa ed economica;

considerato che tutti gli esercizi commerciali dei vari settori hanno subito notevoli danni economici, le farmacie si ritrovano in forti difficoltà per la conservazione di farmaci nei frigoriferi, i negozi informatici o di vendita di materiale elettrico si ritrovano nell'impossibilità di poter effettuare lavori di assistenza ai computers guasti, così come per i vari negozi di alimentari e supermercati costretti ad eliminare i beni di consumo deteriorati dalla mancanza di energia e che necessitano di refrigerazione con la conseguenziale perdita economica e, cosa ancora più problematica, l'impossibilità di poter emettere gli scontrini fiscali;

per sapere:

se siano a conoscenza della questione esposta;

se non ritengano opportuno intervenire con la sede regionale dell'ENEL per evitare che simili disagi possano riproporsi nel futuro.»

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

FALCONE

Con richiesta di risposta in Commissione

N. 3635 - Notizie circa l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi per il pubblico di musei e siti archeologici in Sicilia.

«All'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

con la sentenza numero 33 del 25/02/2015 la Corte Costituzionale, accogliendo l'ordinanza 27 del 7 novembre 2013 del Tar Sicilia, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2 l.r. 15/2008 e conseguentemente nei fatti dei provvedimenti varati dal Governo Crocetta per annullare le procedure di affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi per il pubblico di musei e siti archeologici per le province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina e Siracusa, aggiudicati nel 2012;

è indispensabile dotare le aree archeologiche e museali della Regione siciliana dei servizi aggiuntivi, dai bookshop ai punti di ristoro;

considerato che l'Assessore *pro tempore* nell'ottobre 2015 ha dato assicurazione che entro la fine dello stesso anno si sarebbe proceduto alla conclusione dell'iter ed all'immissione in appalto dei privati nei siti museali per la gestione dei servizi aggiuntivi;

ritenuto che ad oggi non risulta vi sia stata nessuna immissione in appalto dei privati nei siti museali e archeologici con i correlati servizi aggiuntivi;

per sapere:

se e come intenda procedere nell'affidamento di tali servizi, dando piena attuazione al bando di gara per la gestione integrata dei servizi al pubblico di cui all'art.117, d.lgs. n.42/2004 del 05/07/2010;

se intenda garantire, a monte della firma contrattuale, la clausola sociale inserita nel bando che prevede che il concessionario debba avvalersi, nell'ambito delle qualifiche professionali indicate nell'offerta, del personale assunto ed utilizzato presso i siti culturali della Regione siciliana dai precedenti concessionari, nel rispetto delle previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali delle singole categorie di lavoratori.»

(Le interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

MILAZZO A. - MAGGIO – CIRONE

Con richiesta di risposta scritta

N. 3628 - Iniziative culturali in relazione al rientro in Sicilia della scultura di epoca ellenica raffigurante la testa del dio Ade.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che il 29 gennaio scorso il prestigioso John Paul Getty Museum di Malibu ha restituito all'Italia l'opera ellenica dallo straordinario valore artistico raffigurante la testa del dio greco Ade, nota anche con il nome di Barbablù;

visto che:

l'opera è rientrata nella sua terra d'origine, ovvero la Sicilia (all'epoca facente parte della Magna Grecia) dopo essere stata trafugata attorno al Santuario extraurbano di San Francesco Bisconti a Morgantina (Enna) alla fine degli anni Settanta del secolo scorso; ;

il reperto ellenico, infatti, fu esportato illecitamente e venduto al Getty Museum nel 1985 dal collezionista di New York Maurice Tempelsman per la cifra di 500 mila dollari;

considerato che:

si tratta di un pezzo raro e pregiato che rappresenta un unicum nel suo genere, sia per il tipo di materiale utilizzato, assai fragile, sia per le consistenti tracce di policromia, rosso mattone nei capelli e blu nella barba;

il prezioso reperto, di epoca ellenistica, rappresentante una testa in terracotta policroma, pare che avesse la sua collocazione originaria presso il santuario di Demetra, sito all'interno del parco archeologico di Morgantina;

rilevato che tale restituzione del reperto trafugato è un evento di grandissima importanza che rappresenta sicuramente un'opportunità per il rilancio del turismo culturale, conferendo ancora più ricchezza al patrimonio artistico della Regione siciliana, ricca di beni tutelati a livello mondiale con riconoscimenti Unesco;

per sapere se e quale utilizzo si intenda fare dell'opera ellenica in questione al fine di garantire ai siciliani e ai turisti la massima fruizione della stessa.»

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

LOMBARDO - DI MAURO - FIORENZA GRECO G.

N. 3629 - Chiarimenti circa la corretta applicazione degli articoli 55 e 145 dell'Ordinamento regionale degli enti locali e dell'art. 56 del T.U. delle leggi sull'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

l'Ordinamento regionale degli Enti locali siciliano, quale complesso di norme che disciplina l'assetto istituzionale dei comuni dell'Isola, prevede che qualora vengano meno gli Organi comunali, Sindaco, Giunta municipale, Consiglio comunale, causa le diverse fattispecie, quali mozione di sfiducia al Sindaco, dimissioni o decesso del Sindaco, decadenza e/o scioglimento del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni degli Organi comunali interessati, è esercitato da un Commissario straordinario individuato e scelto fra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con la l.r. 15.03.1963, n. 16, nel testo come modificato, da ultimo, dall'art. 13 della l.r. 16.12.2008, n. 22;

l'introdotta modifica normativa, operata con il richiamato art. 13 della l.r. n. 22/2008, per quanto attiene i soggetti che possono essere nominati Commissari straordinari per le fattispecie testé accennate, nel primo comma dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., ha modificato il periodo fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio, sostituendolo con il seguente: 'fra i funzionari direttivi in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni';

analoga modifica, è stata apportata al primo comma dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., per quanto riguarda la nomina del Commissario straordinario presso le ex province regionali;

considerato che:

in aggiunta alle casistiche citate in premessa, che determinano la nomina di un Commissario straordinario presso i comuni dell'Isola, individuato fra i soggetti indicati dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL., sussiste un'altra fattispecie normativa, diversa, dalla quale deriva la nomina di un Commissario straordinario presso i comuni, costituita dall'art. 56 del T.U. delle leggi sull'elezione dei consigli comunali, approvato con il D.P.Reg. 20.08.1960, n. 3, il quale prescrive al comma 2 che: 'Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla gestione del comune con la nomina di un commissario scelto tra i dirigenti in servizio presso il corpo ispettivo dell'Assessorato regionale degli enti locali';

il richiamato art. 56 disciplina lo specifico caso di gestione commissariale di un comune dell'Isola, nell'ipotesi di ripetizione delle consultazioni elettorali conseguenti ad una pronuncia giurisdizionale di annullamento totale o parziale delle stesse;

i presupposti fattuale e normativo distinguono radicalmente le due diverse discipline, con riferimento alla qualificazione soggettiva sia del nominando che dell'Organo governativo preposto alla nomina, stante che l'art. 56 del D.P.Reg. 20.08.1960, n.3, in quanto norma speciale di stretta interpretazione, presuppone che la stessa disposizione debba essere rigorosamente applicata entro i limiti da questa stabiliti, non essendo consentito per tale tipologia di norma il ricorso al criterio ermeneutico analogico;

considerato altresì che mentre per quanto attiene le casistiche che originano la nomina di un Commissario straordinario con espresso richiamo al soggetto da nominare fra quelli di cui all'art. 55 dell'O.R.EE.LL., la competenza alla nomina è attribuita al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali (quindi un D.P.), qualora si concretizzi l'ipotesi disciplinata dall'art. 56 del citato D.P.Reg. n. 3/1960, il provvedimento di nomina del Commissario straordinario è di competenza dell'Assessore regionale per le autonomie locali (quindi un D.A.) ed il Commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune deve essere individuato e scelto, esclusivamente, fra i dirigenti in forza al Servizio ispettivo costituito, oggi, presso il Dipartimento Autonomie Locali dell'Assessorato regionale autonomie locali e la funzione pubblica, fermo restando che gli impianti normativi di cui si discute vanno letti ed interpretati tenuto conto sia dell'evoluzione dell'assetto dell'organizzazione degli Uffici dell'Amministrazione regionale, conseguenza dell'incalzare delle norme in tal senso varate dal legislatore regionale, sia del mutato quadro normativo costituzionale dal quale è derivata una diversa impostazione del rapporto fra le istituzioni territoriali (Stato, Regioni, Comuni) e la correlata attività di controllo, elementi ai quali si devono aggiungere le innovazioni introdotte dalla l.r. n. 10/2000;

preso atto che:

per quanto attiene ai soggetti che possono essere nominati ed alle casistiche che originano la nomina di un Commissario straordinario con espresso richiamo al soggetto da nominare fra quelli di cui all'art. 55 dell'O.R.EE.LL., l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana, con il parere n. 89/2010 prot. n. 21021 - 89.2010.11. del 20.07.2010, ha formulato un proprio avviso al riguardo, con il quale ha fornito alcune indicazioni in ordine alla norma oggetto di interpellò;

il suddetto parere n. 89/2010 ha evidenziato che le disposizioni che prevedono il ventaglio dei soggetti che possono ricoprire l'incarico sono state rimodulate successivamente alla l.r. n. 10/2000 e, pertanto, il riferimento in esse contenute alle figure professionali ivi contemplate, non può dare adito a dubbi interpretativi, chiarendo, nello specifico, che 'i funzionari direttivi sono nominabili solo se gli stessi siano in servizio presso l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, oggi Assessorato regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, ed abbiano svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni', aggiungendo, in ordine ai 'funzionari direttivi' che possano avere svolto per cinque anni funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo presso le sezioni centrale e provinciali dei Comitati regionali di controllo, prima della cessazione di tali organi(31.12.2000), che 'non sembra' che gli stessi possano essere nominati se non abbiano più svolto le predette funzioni, dal momento che le disposizioni in esame (art. 55 e 145 dell'O.R.EE.LL.) si ritiene richiedano lo svolgimento delle funzioni 'da almeno cinque anni e non per almeno cinque anni, postulando, quindi, l'attualità dell'esercizio delle funzioni stesse';

per le fattispecie che riconducono per la scelta del soggetto agli artt. 55 e 145 dell'O.R.EE.LL., sono nominabili Commissari straordinari presso i comuni dell'Isola i funzionari direttivi in servizio presso l'odierno Assessorato regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, ed in particolare presso il Dipartimento Autonomie Locali, solo se gli stessi abbiano svolto e svolgono funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni;

ai fini dell'eventuale nomina, di cui si discute, si pone esclusivamente l'esigenza di verificare, quale unico presupposto normativo richiesto, l'esercizio e lo svolgimento delle 'funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni', da parte dei funzionari direttivi, in servizio presso il Dipartimento Autonomie Locali, eventualmente individuati e scelti per la nomina medesima, nell'ambito di un'azione amministrativa caratterizzata dalla discrezionalità della scelta;

considerato, inoltre, che:

la discrezionalità della scelta è da intendersi quale rapporto fiduciario personale e professionale, fra il soggetto che ha la competenza alla nomina (attribuita al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali), ed il soggetto da nominare Commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, stante che tale nomina/scelta non prevede alcuna individuazione del soggetto collegata al rispetto di una qualsivoglia graduatoria, e/o di posizionamento alcuno rispetto ad altri, per avere assolto o meno tali incarichi, non presupponendo, la norma, in esame preferenze nei confronti di alcuni soggetti rispetto ad altri, a parità di requisiti posseduti;

la verifica del possesso di cui al richiamato requisito e presupposto normativo, da parte dei funzionari direttivi, in servizio presso il Dipartimento Autonomie Locali, va effettuata, esclusivamente, tenuto conto che il complesso impianto normativo in trattazione va letto ed interpretato alla luce dello stravolgimento intervenuto in materia di enti locali, con l'emanazione, nell'ultimo decennio almeno, di una gran mole di provvedimenti legislativi varati dal legislatore nazionale e/o regionale, della conseguente evoluzione dell'assetto dell'organizzazione degli Uffici dell'Amministrazione regionale, per adeguarsi all'incalzare delle norme in tal senso varate dal legislatore nazionale e regionale, del mutato quadro normativo costituzionale dal quale è derivata una diversa impostazione del rapporto fra le istituzioni territoriali (Stato, Regioni, Comuni) e la correlata attività di controllo nei confronti degli enti locali, esercitata, originariamente, in Sicilia, dai componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, elementi, tutti, ai quali si devono aggiungere le innovazioni introdotte dalla l.r. n. 10/2000 e s.m.i.;

l'attività di vigilanza e controllo nei confronti degli enti locali dell'Isola, intesa nella sua più ampia accezione come ovvio che sia, non è né può essere circoscritta a quella esercitata in un lontano passato dall'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, ma è un concetto ben più evoluto sia sotto il profilo normativo che giuridico, comprendendo tutta l'attività esercitata nell'ambito dei rapporti che legano l'Assessorato autonomie locali e funzione pubblica, e per esso il competente Dipartimento Autonomie Locali, agli enti locali dell'Isola, contemplando, altresì, le funzioni di assistenza e/o indirizzo giuridico, amministrativo, istituzionale;

osservato che:

tale evoluzione è stata fatta propria dal legislatore regionale, il quale, con la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente 'Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione' ha rideterminato il nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale, prevedendo, fra l'altro, la collocazione del Dipartimento delle Autonomie Locali nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, ed ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29.12.1962 n. 28, modificato dall'art. 7 della medesima legge regionale 16.12.2008, n. 19, all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è stata attribuita, fra l'altro, in generale, la competenza in materia di 'Rapporti con gli enti locali e loro consorzi ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo;

con il successivo Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19', sono state disciplinate le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 8 della richiamata l.r. n. 19/2008 e l'articolazione delle relative strutture intermedie, ribadendo all'art. 2, comma 1, lett. G, che il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali cura i 'Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale', attribuzione che comporta, pertanto, che tutti i Servizi del Dipartimento svolgono funzioni di vigilanza e controllo sugli enti locali, nel senso testé ampiamente chiarito, concetto che ha inciso, non essendoci dubbio alcuno su queste nuove e diverse attribuzioni e competenze dipartimentali, sull'organizzazione e sulla relativa azione amministrativa in senso lato;

per la necessità di dare concreta attuazione all'evoluzione normativa in essere, con la mutata azione di vigilanza e controllo sugli enti locali, da parte del Dipartimento Autonomie Locali, è stato adottato il D.D.G. n. 126 del 10.06.2014, con il quale sono state fatte proprie le superiori considerazioni, in modo chiaro ed incontrovertibile, tant'è che nella parte motiva del provvedimento si legge, fra l'altro:

considerato, che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29.12.1962 n. 28, modificato dall'art.7 della legge regionale 16.12.2008, n. 19, al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, all'interno del l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, è attribuita, fra l'altro, in generale, la competenza in materia di Rapporti con gli enti locali e loro unioni ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo e che, pertanto, tutti i Servizi del Dipartimento svolgono funzioni di vigilanza e controllo sugli enti locali; RITENUTO, conseguentemente, necessario, per le motivazioni anzidette ed al fine di adempiere all'obbligo normativamente disciplinato di assicurare la gestione, ancorché straordinaria, degli enti locali dell'Isola, riconoscere ai soggetti con la qualifica di Dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ferma restando l'assegnazione ai rispettivi Servizi, le funzioni di componenti dell'Ufficio Ispettivo;

valutato che:

il suddetto D.D.G. n. 126 del 10.06.2014, riconoscendo di fatto ai soggetti ivi indicati, ferma restando l'assegnazione ai Servizi di appartenenza, lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, ha disposto l'assimilazione ed il riconoscimento delle funzioni, in quanto tali, riconducibili all'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle autonomie locali, a quelle più ampie esercitate dal Dipartimento regionale delle autonomie locali;

in via correlata, le funzioni riconosciute ai soggetti dirigenti dei Servizi destinatari del D.D.G. n. 126/2014, non possono, analogamente, che essere altrettanto esercitate dai funzionari direttivi, ed

agli stessi riconosciute, tenuto conto che, se così non fosse, alcuna legittimazione avrebbe il richiamato D.D.G. n. 126/2014;

ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui alla presente interrogazione, il Dipartimento regionale delle autonomie locali ha adottato, quindi, il riconoscimento dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sugli enti locali a tutti i propri servizi, al fine di consentire l'applicazione della norma ai soggetti, dirigenti e funzionari direttivi, in possesso dei requisiti normativamente indicati;

per sapere se, ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui alla presente interrogazione, il Dipartimento regionale delle autonomie locali abbia riconosciuto lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sugli enti locali a tutti i propri servizi, al fine di consentire l'applicazione dell'art. 56 del T.U. delle leggi sull'elezione dei consigli comunali, approvato con il D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, a tutti i propri dirigenti.»

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

VINCIULLO

N. 3632 - Iniziative in merito alla nomina nel Cda della Gesap dell'ex Assessore regionale Cleo Li Calzi.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un avvicendamento ai vertici della Gesap con le dimissioni di un componente del relativo consiglio di amministrazione e la successiva nomina della dott.ssa Li Calzi al suo posto;

considerato che tale nomina è avvenuta in aperto contrasto con la normativa nazionale, nello specifico il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;

visto che la dott.ssa Li Calzi è stata fino a poco tempo fa assessore della Giunta regionale e che questa condizione rende inconferibile l'incarico alla stessa secondo il disposto dell'art. 7 del richiamato (D.Lgs. n.39 dell'8 aprile 2013) dal titolo: 'Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale', in particolare secondo le previsioni del 1° comma che qui si intende integralmente riportato;

per sapere:

se non ritengano opportuno adoperarsi per porre rimedio alla nomina operata in contrasto al disposto normativo nazionale di cui sopra, dell'ex Assessore Cleo Li Calzi nell'ambito dal consiglio di amministrazione dell'aeroporto palermitano, in modo che il primo segnale di correttezza e rispetto delle legge venga preso innanzitutto da questa Amministrazione;

se non condividano l'obbligo morale di dare sempre e per primi l'esempio riguardo del rispetto della legge e quindi di assumere a breve una presa di posizione decisa, circa l'inconferibilità dell'incarico nell'ambito del consiglio d'amministrazione della GESAP.»

(Gli interroganti chiedono risposta scritta)

TANCREDI - CANCELLERI - CIANCIO
CAPPELLO - PALMERI - ZAFARANA - CIACCIO
MANGIACAVALLO - FERRERI - SIRAGUSA
FOTI - LA ROCCA - TRIZZINO - ZITO

N. 3636 - Garanzie sulla prosecuzione dell'attività scolastica dell'Istituto alberghiero di Brolo (ME).

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che:

con decreto assessoriale 1 giugno 2007, pubblicato sulla GURS N. 5 6 del 30 novembre 2007, è stata istituita la Sezione staccata dell'Istituto alberghiero di Brolo, oggi Sezione staccata dell'Istituto tecnico 'Merendino' di Capo d'Orlando;

lo stesso Istituto ha raggiunto un incremento considerevole di iscrizioni e, pertanto, un aumento di studenti frequentanti, a testimonianza della qualità di prim'ordine dell'Istituto, capace di dare ottimi risultati;

da notizie di stampa si apprende che, con la motivazione di mancanze di aule per l'anno scolastico 2016/2017, i nuovi iscritti verrebbero dirottati presso l'Istituto Tecnico 'Merendino' di Capo d'Orlando;

atteso che né nei tavoli tecnici provinciali, né nella proposta dell'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione risulta esservi alcuna traccia di questa nuova allocazione dei nuovi studenti iscritti all'Istituto alberghiero di Brolo;

per sapere:

se, alla luce di quanto sopra esposto, nella nuova proposta regionale sia stata esaminata ed accolta tale ipotesi di spostamento dei nuovi iscritti dalla sezione staccata dell'Istituto alberghiero di Brolo presso l'Istituto tecnico 'Merendino' di Capo d'Orlando o siano stati concessi nuovi indirizzi formativi;

quali iniziative siano state sinora assunte dal Governo della Regione al fine di consentire la prosecuzione dell'attività scolastica ai nuovi iscritti all'Istituto alberghiero di Brolo, permettendo agli stessi di avere certezza sulla sede naturale regolarmente autorizzata.»

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

LACCOTO

Testo dell'interpellanza

N. 468 - Iniziative a favore dei lavoratori di Poste italiane.

«Al Presidente della Regione, premesso che:

a seguito della volontà di ridimensionare il debito pubblico, il Governo nazionale sta valutando l'ipotesi di cedere il 51% delle azioni di Poste Italiane a privati;

tale decisione, secondo le organizzazioni sindacali, appare assolutamente incomprensibile per il fatto che Poste Italiane è una delle poche società a totale controllo pubblico ad avere i bilanci in attivo;

tenuto conto che:

questa tardiva e sospetta vocazione alla austerità già da tempo sta interessando anche gli uffici di Poste Italiane in Sicilia;

Palermo, solo per citare un esempio, è l'unica grande città dove il servizio di consegna della corrispondenza avviene a giorni alterni, una scelta assurda che mette a rischio il 35% della pianta organica tra recapito e personale interno;

preso atto che il Governo regionale, davanti ad un quadro così disastroso che tende solo a peggiorare, nulla sta facendo per proteggere i lavoratori siciliani di Poste Italiane e nessuna iniziativa è stata intrapresa per scongiurare un ulteriore colpo al livello occupazionale nell'Isola;

per conoscere:

per quale motivo non abbiano previsto nessuna iniziativa a tutela dei lavoratori siciliani di Poste Italiane;

se non ritengano urgente ed improcrastinabile promuovere un tavolo di confronto tra le parti in causa, con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa che rispetti i diritti dei lavoratori e degli utenti.»

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

MUSUMECI - FORMICA – BARBAGALLO

Testo delle mozioni

N. 606 - Sospensione dell'aumento dei canoni irrigui posto in essere dai Consorzi di bonifica siciliani.

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premesso che il comma 11 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha previsto che i Consorzi di bonifica siano tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020, restando fermo il concorso della Regione siciliana all'integrazione dei bilanci dei consorzi, modulato secondo le decurtazioni fissate dallo stesso articolo, previsto per provvedere al pagamento delle competenze del personale;

rilevato che:

in virtù di siffatta norma tutti i consorzi di bonifica della Sicilia hanno aumentato le parcelle inerenti ai canoni irrigui per importi che in alcuni casi superano anche il 400% rispetto all'anno precedente;

tale normativa ha altresì peggiorato la grave crisi economica finanziaria in cui versano i Consorzi di Bonifica siciliani, che in questi ultimi anni ha causato l'impossibilità di garantire la normale gestione degli enti e aggravato la posizione dei propri dipendenti, i quali sono ormai avvezzi a percepire la propria remunerazione con cronica irregolarità;

a ciò si aggiungano le gravi problematiche connesse all'enorme contenzioso davanti al Giudice del Lavoro, che contrappone numerosi Consorzi di Bonifica ai lavoratori delle garanzie occupazionali che, legittimamente, aspirano alla sicurezza della stabilità del proprio posto di lavoro, e che in molti casi si risolve con pronunce favorevoli nei confronti dei lavoratori;

considerato che:

questa situazione si protrae da troppo tempo nell'assoluto silenzio delle istituzioni competenti e sta raggiungendo condizioni tali da compromettere qualsiasi ritorno alla normalità di gestione dei consorzi, che sembrano invece viaggiare verso il loro inesorabile completo default con insostenibile aggravio della contribuzione impositiva consortile alla propria utenza agricola;

l'aumento dei canoni irrigui costituisce un ulteriore balzello a carico degli agricoltori siciliani, già duramente provati dalla crisi che sta vivendo il settore a causa dell'ingresso senza controllo nei nostri mercati dei prodotti stranieri nonché della virosi che ogni anno colpisce sistematicamente centinaia di piantagioni;

visto che:

l'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ha istituito il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale, con contestuale accorpamento dei Consorzi già esistenti;

la riorganizzazione dei Consorzi pone seriamente il problema del futuro lavorativo di circa 1070 lavoratori;

non si registra nessun atto attuativo di tale riforma, se non la continua nomina alternata degli attuali commissari straordinari, che si sono distinti per l'assoluta irrilevanza del loro ruolo e delle loro funzioni, non essendoci allo stato degli atti alcuna traccia di azioni propositive e/o risolutive nei confronti dei numerosi problemi che attanagliano i consorzi di bonifica,

impegna il Governo della Regione
e per esso
l'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale
e la pesca mediterranea

ad intervenire tempestivamente affinché si sospendano i pagamenti dei canoni irrigui a partire dall'anno 2014 e si avvii una mediazione, fra Consorzi e agricoltori, con l'obiettivo di diminuire le quote di adesione e ridurre i canoni;

a destinare risorse in favore dei Consorzi di bonifica siciliani come contributo straordinario, in modo da permettere ai Commissari di ritirare in autotutela le delibere di incremento dei canoni irrigui emesse dai vari Consorzi;

ad attuare l'art. 13 della L.R. 5/2014 istitutiva del Consorzio di Bonifica della Sicilia occidentale ed orientale, in particolare adottando i decreti attuativi di approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di organizzazione dei due istituendi consorzi, indispensabile per garantire i livelli occupazionali.»

FERRERI - CAPPELLO - MANGIACAVALLLO - CANCELLERI
TRIZZINO - ZITO - CIACCIO - SIRAGUSA - TANCREDI
CIANCIO - FOTI - PALMERI - LA ROCCA - ZAFARANA

N. 608 - Annullamento in autotutela dell'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi.

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che:

la legge regionale n. 8 del 2016 ha stabilito, al comma 2 dell'art. 13, che, con decreto dell'Assessore per la famiglia, venisse istituito l'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi da cui gli enti accreditati quali agenzie per il lavoro e gli organismi in house providing devono attingere per la realizzazione delle attività loro affidate dal Dipartimento lavoro;

tale elenco, secondo il disposto dell'art 13 della legge succitata, deve comprendere, al suo interno, lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 24/2000, ovvero quel bacino di lavoratori già inseriti nell'area servizi dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale, ed impiegati presso i c.d. Sportelli multifunzionali, istituiti nell'ottica di rafforzare e potenziare le misure di politica attiva del lavoro;

il successivo decreto assessoriale n. 3452 del 5/08/2016, in attuazione della summenzionata legge, istituisce l'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi, subordinando l'inserimento in elenco alla presentazione di apposita istanza;

in tale dichiarazione sostitutiva di certificazione, da presentare entro il 30/9/2016, l'istante è tenuto a dichiarare il possesso di due specifici requisiti: ovvero l'aver svolto attività nell'ambito dei servizi formativi di cui all'art. 12 della l.r. n. 24/2000 e l'essere iscritto all'Albo degli operatori della formazione professionale di cui al D.A. 38/gab dell'11/10/2013;

lo stesso decreto stabilisce che il possesso del primo requisito venga dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000, mentre il secondo requisito, ovvero l'iscrizione all'Albo degli operatori della formazione professionale, debba essere verificato in fase di attività istruttoria;

considerato che:

con successivo decreto assessoriale n. 4149 del 19/10/2016 è stato approvato l'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui alla legge regionale n.24/2000, che include 1922 soggetti;

il numero degli ammessi nell'elenco è di gran lunga superiore a quello rilevato negli ultimi progetti in cui sono stati impiegati i suddetti operatori, nonostante i numerosi pensionamenti e le immissioni in ruolo che, frattanto, sono intervenuti e che avrebbero dovuto far registrare una diminuzione del numero complessivo delle unità precedentemente impiegate, anziché il predetto aumento;

il raffronto tra l'Albo regionale degli operatori della formazione professionale e l'elenco degli operatori dei servizi formativi fa emergere l'evidenza secondo cui centinaia di soggetti inseriti nell'elenco da ultimo approvato non sono annoverabili tra quelli della filiera servizi formativi dell'Albo unico;

preso atto che:

al fine di predisporre l'elenco ad esaurimento sarebbe stata sufficiente una mera ricognizione degli operatori dei servizi formativi già in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 24/2000;

la compilazione di un'apposita istanza volta a chiedere l'inserimento appare superflua e irragionevole, in quanto apre il varco a richieste di inserimento non legittime;

l'amministrazione, secondo quanto previsto dal decreto assessoriale n. 4149 del 19/10/2016, ha preventivamente verificato la sussistenza del requisito dell'iscrizione all'Albo e, pur tuttavia, non ha rilevato l'anomalia succitata della mancata iscrizione di molti operatori ammessi in elenco nella sezione servizi formativi dell'Albo unico di cui all'art 14 della l.r. 24/1976;

l'amministrazione si è riservata di verificare a posteriori la veridicità delle dichiarazioni rese dagli istanti ai sensi del d.p.r 445/2000 in merito all'attività svolta nell'ambito dei servizi formativi di cui alla legge regionale 24/2000, con il rischio di ammettere soggetti privi del suddetto requisito,

impegna il Governo della Regione
e per esso
l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali
e il lavoro

all'immediato annullamento dell'elenco ad esaurimento approvato con decreto assessoriale n. 4149 del 19/10/2016 e la conseguente pubblicazione di un nuovo elenco che sia redatto a seguito di una ricognizione delle figure professionali già in possesso dei requisiti previsti dalla legge.»

TANCREDI - CIACCIO - CIANCIO - TRIZZINO
FOTI - MANGIACAVALLO - CAPPELLO - PALMERI
ZAFARANA - CANCELLERI - ZITO - SIRAGUSA
LA ROCCA – FERRERI

ALLEGATO 2**Testo delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta**

- da parte dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità:

N. 3243 - Chiarimenti in merito alla concessione ad uso acquedottistico delle acque minerali, accordata alla società SO.GE.A. s.r.l. di Baida (PA).

«All'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

l'art. 14 della legge regionale 9/2013 ha modificato i canoni delle acque minerali;

gli scriventi interroganti hanno appreso dal dipartimento regionale di competenza che solo la SO.GE.A. s.r.l., l'azienda che fa arrivare l'acqua nel comprensorio di Baida, utilizza per fini acquedottistici le acque minerali e che la suddetta anomalia avrebbe dovuto essere risolta per via amministrativa, mediante la richiesta di concessione ad uso acquedottistico;

considerato che:

in seguito ad apposita richiesta di accesso agli atti si è appreso che è stata trasferita all'azienda SO.GE.A. s.r.l. con D.A. n. 2 del 14 gennaio 1983 la concessione ad uso acquedottistico delle acque minerali già accordata con D.A. n. 227 alla ditta Manna e LO Porto;

la vigente normativa prevede che: 'Il competente Ufficio del Genio civile, valutata la necessità dell'uso di acqua minerale a fini idropotabili, ne determina la portata necessaria al fabbisogno della popolazione, identifica i relativi pozzi e/o sorgenti e, nelle more che si ripristinino le condizioni previste dal Piano regionale degli acquedotti, e quindi per un periodo transitorio, provvede al rilascio della concessione';

per sapere:

se abbia in programma di risolvere l'avviluppata questione relativa alla concessione accordata alla società SOGEA che gestisce il servizio idrico nel comprensorio di Baida;

se abbia intenzione di fare chiarezza sulla transitorietà del periodo di rilascio della concessione accordata all'azienda Sogea.»

(Gli interroganti chiedono risposta scritta)

LA ROCCA - CANCELLERI - CAPPELLO - TANCREDI –
CIACCIO - CIANCIO - ZAFARANA - FERRERI –
MANGIACAVALLO - SIRAGUSA - PALMERI - FOTI - TRIZZINO
- ZITO

- da parte dell'Assessore per la salute:

N. 3497 - Chiarimenti in ordine all'incarico del direttore sanitario dell'A.R.N.A.S Civico di Palermo.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

con decreto del 15 dicembre 2014 dell'Assessore regionale della salute, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 1 del 12/1/2015, il Governo regionale ha costituito l'Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica (I.S.M.E.P.);

l'I.S.M.E.P. che fa parte dell'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo, organizza la propria rete pediatrica secondo il modello della rete integrata dei servizi, prevedendo il trasferimento sia dei reparti di cardiologia pediatrica e di cardiocirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo ' di Taormina sia delle attività pediatriche specialistiche dell'Azienda Villa Sofia - Cervello presso la sua struttura;

il decreto assessoriale affida la gestione del neo polo pediatrico all'Ospedale Civico di Palermo, sottraendola di fatto agli Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo;

considerato che:

in data 31 marzo 2014, con nota prot. n. 27661, l'ex Assessore regionale per la Salute, Lucia Borsellino, spediva alla Commissione competente dell'A.R.S. la bozza del decreto assessoriale e i relativi allegati concernenti la rifunionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera, così come elaborata e sottoscritta dal dirigente generale, dott. Salvatore Sammartano, e dalla dirigente del Servizio IV dell'Assessorato regionale della salute, dott.ssa Rosalia Murè;

le circostanze legate alla nomina della dott.ssa Rosalia Murè a direttore sanitario dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo, come più volte evidenziato dal sindacato dei medici CIMO, hanno destato non poche perplessità;

rilevato che:

in data 21/11/2014 con nota prot. n. 89299, la dott.ssa Murè comunicava al dott. Sammartano di aver ottenuto l'incarico di direttore sanitario dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo;

in data 30/11/2014 veniva stipulata la risoluzione consensuale del contratto di lavoro con decorrenza 01/12/2014, poi approvata il 17/12/2014 con D.D.G. n. 2186/2014 dallo stesso Sammartano;

in data 30 luglio 2014, la dott.ssa Rosalia Murè accettava l'incarico di componente del consiglio di gestione della S.E.U.S. S.C.p.A.; oggi nella sezione amministrazione trasparente' del sito istituzionale risulta si sia dimessa in data non precisata;

dal curriculum vitae di Rosalia Murè, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente' del sito dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo, non emerge alcun riferimento all'incarico di componente del Consiglio di Gestione della S.E.U.S. S.C.p.A.;

preso atto che:

la S.E.U.S. S.C.p.A. (SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA) è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, in house providing, costituita il 22 dicembre 2009 tra la Regione siciliana, socio pubblico di maggioranza, e le Aziende del servizio sanitario regionale, tra le quali figura anche l'Azienda di rilievo nazionale ad

alta specializzazione Civico - di

Cristina-Benfratelli di Palermo. Ha il compito di fornire personale e mezzi per la gestione del servizio di trasporto terrestre con ambulanze nell'ambito del servizio di emergenza-urgenza territoriale 118 della Regione Sicilia. E' parte integrante del servizio di emergenza urgenza sanitaria, unitamente alle centrali operative ed al servizio di elisoccorso;

la S.E.U.S. risulta essere convenzionata con l'ARNAS Civico di Palermo; con delibera n. 2015/0609, sottoscritta anche dalla dott.ssa Rosalia Murè, è stata rinnovata la convenzione per l'espletamento del servizio di supporto ai trasporti sanitari intra ed interospedalieri da parte di operatori con la qualifica di autisti;

visto che:

il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 'Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190' prevede specifiche cause di inconferibilità e di incompatibilità, segnatamente, anche per la carica di direttore sanitario;

l'art. 5 del citato decreto prevede che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

all'art. 10 è stabilito che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

con segnalazione inviata tramite PEC il 02/11/2015, sono stati richiesti all'Autorità nazionale anticorruzione chiarimenti in merito alla vicenda;

la conflittualità tra detti incarichi desterebbe particolare preoccupazione soprattutto alla luce dei non pochi scandali emersi di recente che hanno interessato anche l'alta amministrazione del governo regionale siciliano;

per sapere:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se siano a conoscenza delle circostanze che hanno caratterizzato la nomina della dott.ssa Rosalia Murè e delle ragioni per le quali alla data del 15/12/2014 la stessa, avendo già firmato la risoluzione consensuale del contratto, abbia potuto continuare a firmare in qualità di responsabile del Servizio IV, confermando un provvedimento riguardante direttamente l'azienda della quale aveva appena assunto la nuova posizione lavorativa di direttore sanitario;

quali interventi questo Governo ritenga opportuno adottare per valutare la sussistenza di eventuali profili di illegittimità, di incompatibilità o di inconferibilità ai sensi della vigente normativa anticorruzione con riferimento alle circostanze inerenti la nomina a direttore sanitario dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo della dott.ssa Rosalia Murè e alla successiva firma da parte di quest'ultima del decreto assessoriale n. 2153 del 15/12/2014, nonché l'incarico assunto presso la S.E.U.S. S.C.p.A.»

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

CIACCIO - CANCELLERI - CAPPELLO
CIANCIO - FERRERI - FOTI - LA ROCCA
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA
TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA
ZITO

ALLEGATO 3

Risposte scritte ad interrogazioni

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza

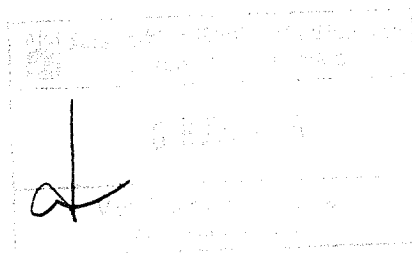
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Brocato Rosa**Da:** Di Piazza Mario**Inviato:** martedì 8 novembre 2016 16.43**A:** Brocato Rosa**Oggetto:** I: trasmissione Atti Ispettivi - nota n. 7038 del 7/11/2 016 relativa a Interrogazione n.3243 dell'On. La Rocca Claudia**Allegati:** doc03443920161107131914.pdf; risposta interrogazione n. 3243 on. La Rocca.doc

Er la stampa ed il seguito.

 LOGOARS

dr. Mario Di Piazza
Consigliere parlamentare
Vicesegretario generale
Area istituzionale
Piazza Parlamento 1
90134 Palermo
tel +39 091 7054332
fax+39 091 7054754



-----Messaggio originale-----

Da: claudia bari - dip. famiglia [mailto:c.bari@regione.sicilia.it]**Inviato:** martedì 8 novembre 2016 12:09**A:** Di Piazza Mario; segreteria.technica.presidente@regione.sicilia.it; uoars.sg@regione.sicilia.it**Oggetto:** I: trasmissione Atti Ispettivi - nota n. 7038 del 7/11/2 016 relativa a Interrogazione n.3243 dell'On. La Rocca Claudia

In allegato alla presente si trasmette, per il seguito di competenza, la nota di cui in oggetto relativa all'interrogazione n. 3243 dell'On.

le La Rocca Claudia, comprensiva dei relativi atti allegati alla risposta.

Ufficio di diretta collaborazione - Assessorato Regionale dell'Energia

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETARIA GENERALE
PROTOCOLLO
0008484
Prot. n. 484
Data 9 NOV 2016
Class. AULAPG
L'addetto 



REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U.
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
L'ASSESSORE

5
22042

Prot. n.7038/gab.

del 7/11/2016

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 3243 dell'On. La Rocca Claudia, riguardante : "Chiarimenti in merito alla concessione ad uso acquedottistico delle acque minerali, accordata alla Società SO.GE.A. s.r.l. di Baida."

PEC

anticipata via e-mail

mdipiazza@ars.sicilia.it

All'Assemblea Regionale Siciliana
Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento
Piazza Parlamento I
PALERMO

anticipata via e-mail

uoats.sg@regione.sicilia.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Segreteria Generale
Area II – Rapporti con gli Organi Istituzionali
U.O. A2.2
PALERMO

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

e p.c.

On. Presidente della Regione Siciliana
Segreteria Tecnica
Palazzo d'Orleans
PALERMO

On.le LaRocca Claudia
p.zza Parlamento 1
A.R.S.

Con riferimento all'Interrogazione Parlamentare n. 3243, per la quale l'Assessore Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità è delegato alla trattazione, sulla base della relazione fornita dal Dirigente Regionale dell'Energia, con nota prot. n. 36950 del 20/10/2016, si rappresenta che:

La SO.GEA s.r.l. risulta titolare della concessione per la derivazione di acqua dalla sorgente "Acqua Baida", da utilizzare per uso civile acquedottistico e per uso irriguo, ai sensi dei DD.AA. n. 277 del 22.04.1991 e n. 2 del 14.01.1993 (all. 1-2).

Con l'entrata in vigore dell'art. 88 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9 – "Utilizzo di acque minerali per fini idropotabili" (all.2), l'Amministrazione Regionale ha ritenuto di dover adeguare il quadro normativo di settore agli indirizzi generali, nel quale oggi non viene più considerato prioritario l'utilizzo industriale dell'acqua minerale dando la preferenza allo sfruttamento della risorsa a fini pubblici idropotabili, in coerenza per altro alle disposizioni contenute nell'art 97 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

E' utile evidenziare che il comma 2 del citato art. 88 dispone che il competente Ufficio del Genio Civile, quale ramo dell'Amministrazione Regionale, effettuate le valutazioni di competenza, provveda al rilascio della concessione.

Sulla G.U.R.S. Supplemento ordinario(p. I) n. 34 del 21/08/2015 è stata pubblicata la L.R. n. 19 dell'11/08/2015 "*Disciplina in materia delle risorse idriche*" (all.4). La finalità della norma risulta essenzialmente quella della regolamentazione delle risorse idriche destinate all'uso pubblico ritenuto come detto, prioritario rispetto quello industriale.

Pertanto, il Distretto Minerario di Palermo con nota n. 16458 del 27/04/2016 (all.5), in applicazione dell'art. 88 della L.R. 9/2015, ha trasferito la documentazione tecnico – amministrativa relativa alla Concessione in argomento al Genio Civile di Palermo, comunicando l'avvenuta trasmissione alla Società SO.GE.A. S.r.l. con nota n. 16985 del 02/05/2016 (all.6).

Si rappresenta, infine, che la SO.GE.A. S.r.l. ha presentato ricorso nel mese di luglio 2016 (all.7), a seguito del quale il Dipartimento dell'Energia ha predisposto rapporto informativo (all. 8), inviato all'Avvocatura dello Stato di Palermo con nota n. 34854 del 04/10/2016 (all.9).

Tanto si rappresenta in risposta all'Atto Parlamentare Ispettivo.

f.to

L'ASSESSORE

dott.ssa Vania Contrafatto

D. A. n. 277

UFFICIO Centrale Arti
Assessorato Regionale Industria,
Cooperazione, Turismo, Commercio,
e Pesca e Territorio

10.10.1991

N.

329



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA



VISTA la L.R. 1.10.1956 n. 54;

VISTA la L.R. 11.1.1963 n. 2;

VISTO il D.A. n. 1239/PA/1592 del 20.9.1975 con il quale l'Assessorato Regionale LL. PP. ha concesso alla Ditta Manno Francesco e Lo Porto Vito, con sede in Palermo, di derivare dalla sorgente galleria "acquabaida" sita in contrada Falconara di Baida un quantitativo di 16,58 l/sec. di cui 13,41 l/sec. destinati alla distribuzione per uso civile nella borgata S. Isidoro e nella zona di via Roccazzo del Comune di Palermo, e 3,17 l/sec. per uso irriguo. Tale concessione, regolamentata dal disciplinare del 18.1.1975 n. 11 di repertorio è stata accordata per anni trenta con decorrenza 27.6.1961, data di denuncia del rinvenimento della sorgente;

VISTO Il proprio D.A. n. 351 del 19.6.1980, registrato alla Corte dei Conti il 2.7.80 reg. 1 fg. 131, con il quale, acclarate le caratteristiche di mineralità di detta sorgente, è stata accordata, alla Società "San Giovanni di Baida s.r.l.", la concessione mineraria per acque minerali denominata "Acquabaida" per un quantitativo parziale di uno l/sec. per la durata di anni trenta e su una superficie di Ha 16.81.00;

VISTI i pareri dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo n. 191/87 del 9.3.1987 nonché del C.G.A. n. 214/87 del 9.7.1987 e n. 385/89 del 19.10.1989 che affermano la competenza di questo Assessorato riguardo al regime concessorio da applicare all'intera sorgente in questione avuto riguardo alla connotazione mineraria del bene indipendentemente dall'uso e dalla utilizzazione;

VISTA la nota n. 333 dell'8.3.1989 con la quale l'Assessorato regionale LL. PP., nel prendere atto dei pareri sopracitati, ha rimesso a questo Assessorato tutta la documentazione inerente il rinnovo della concessione di cui al D.A. n. 1239/75 sopra descritto;

VISTA la propria nota n. 5882 del 30.3.1989 con la quale la Società "San Giovanni di Baida" è stata invitata a presentare istanza per la utilizzazione per fini industriali dell'intera sorgente;

VISTA la lettera del 27.4.1989 con la quale la predetta Società ha fatto conoscere di non essere interessata, per ragioni di mercato, allo sfruttamento dell'intera sorgente;

VISTA l'istanza in data 15.5.1990 con la quale la Società "Acquedotto Manno e Lo Porto di Manno Francesco e Lo Porto Vito s.n.c.", con sede in Palermo via Falconara 40, ha richiesto la proroga per ulteriori anni trenta della concessione per la derivazione di acqua dalla sorgente "Acquabaida" per 16,58 l/sec. di cui 13,41 l/sec per uso civile acquedottistico e 3,17 l/sec per uso irriguo;

UFFICIO Centrale Arti
Assessorato Regionale Industria,
Cooperazione, Turismo, Commercio,
e Pesca e Territorio

25 MAG. 1991

107

CONSIDERATO che avverso detta istanza, regolarmente pubblicata sulla G.U.R.S. n. 32 dell'11.8.1990 parte seconda e terza e all'Albo Pretorio del Comune di Palermo per 15 giorni consecutivi dall'uno al sedici Settembre 1990, non sono state presentate opposizioni di sorta;

CONSIDERATO, altresì, che nessuna istanza è stata avanzata a questo Assessorato per la utilizzazione a fini industriali della sorgente in argomento, né tantomeno da parte dell'Ente Minerario Siciliano nonostante fosse stato direttamente interpellato con raccomandata n. 2665 del 26.9.1990 dal Distretto Minerario di Palermo;

VISTO il programma tecnico-economico presentato dalla Società istante che prevede l'ampliamento dell'attuale rete di distribuzione idrica, nonché tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa rete;

VISTA la nota n. 3520 del 27.12.1990 con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha esitato favorevolmente l'istruttoria della pratica in argomento;

VISTA la nota n. 34 del 9.1.1991 con la quale l'Ispettorato Tecnico del CO.RE.MI., concordando con il parere del Distretto Minerario sopradetto, ha altresì proposto di assoggettare l'attribuenda concessione ai seguenti canoni:

- canone superficiario f. 17.000 pari a f. 1.000 per ogni ettaro e frazioni di superficie occupata (art. 33 L.R. n. 54/56);
- canone aggiuntivo (art. 25 lett. g L.R. n. 54/56) f. 14.000.000 pari al 7% dell'utile di esercizio accertato nell'anno 1989;

CONSIDERATO che, trattandosi di acqua minerale da utilizzare per usi non industriali, il predetto Ispettorato ha suggerito, in via alternativa, la possibilità di applicare i canoni previsti dall'art. 10 del D.L. 2.10.1981 n. 546 e precisamente:

- f. 30.000 annue per l'acqua utilizzata per usi civili;
- f. 5.000 annue per l'acqua utilizzata per uso irriguo;

SENTITO il Consiglio regionale delle Miniere che, nella seduta del 23.1.1991 ha espresso il seguente parere:

- a) di accordare alla ditta "Acquedotto Manno e Lo Porto di Manno Francesco e Lo Porto Vito s.n.c.", con sede in Palermo, la concessione di utilizzare, per la durata di anni trenta, dalla sorgente galleria Acquabaida un quantitativo di acqua pari a 16,58 l/s di cui 13,41 l/s destinati alla distribuzione per uso civile e 3,17 l/s per uso irriguo.
- b) di subordinare l'attribuenda concessione alla clausola che preveda per l'Assessorato Regionale Industria la facoltà di revoca in ogni momento nel caso in cui sopravvenga una valida richiesta di sfruttamento anche parziale della sorgente per uso industriale.
- c) di applicare alla predetta, oltre il canone superficiario, un canone annuo aggiuntivo di f. 14.000.000 pari al 7% dell'utile accertato nell'ultimo esercizio relativo all'anno 1989 con facoltà di revisione alla scadenza dei primi cinque anni di vigenza della concessione.

VISTA la nota n. 0744/B/PA del 15.3.1991 con la quale la Presidenza della Regione ha espresso, ai sensi dell'art. 25 lett. g il proprio avviso favorevole in ordine al canone sopramenzionato;

VISTA la certificazione in data 25.2.1991 rilasciata dalla Cancelleria Commerciale

del tribunale di Palermo, attestante la composizione della Società;

VISTA la certificazione n. 0008610 dell'1.3.1991 rilasciata dalla Prefettura di Palermo;

CONSIDERATO che l'Ente Minerario Siciliano non ha fatto pervenire alcuna decisione in ordine alla facoltà dell'esercizio di opzione di cui all'art. 2 della L.R. n. 2/63 per cui occorre provvedere in ordine all'istanza della Società Manno e Lo Porto dal momento che è ormai abbondantemente scaduto il termine di 120 giorni dall'avviso di pubblicazione di detta istanza di concessione;

RITENUTO di dovere provvedere in merito in conformità ai pareri espressi dagli Organi tecnici sopramenzionati e tenuto conto delle accertate capacità tecniche ed economiche della Società richiedente;

CONSIDERATO che nella fattispecie ricorrono motivi di opportunità di carattere sociale, atteso che, in mancanza di altri richiedenti per lo sfruttamento dell'acqua ai fini industriali, la stessa andrebbe perduta con la conseguenza di privare di acqua talune zone e taluni terreni della città di Palermo da tempo serviti per usi civili ed irrigui dell'acquedotto Manno e Lo Porto s.n.c.;

RITENUTO, infine, di subordinare l'attribuenda concessione alla clausola, peraltro non in contrasto con la L.R. 1.10.1956 n. 54, di revocare o ridurre la concessione in ogni momento, qualora sopravvenga una valida richiesta di sfruttamento per uso industriale, anche parziale, della sorgente;

D E C R E T A

Art.1) Alla Società "Acquedotto Manno e Lo Porto di Manno Francesco e Lo Porto Vito s.n.c.", P.IVA 00127770824, con sede in Palermo, via Falconara 40, è accordata, per ulteriori anni trenta a decorrere dalla data di scadenza (27.6.1991) la concessione per la derivazione di acqua dalla sorgente Acquabaida di 16;58 l/sec. di cui 13,41 l/sec. da utilizzare per uso civile acquedottistico e 3,17 l/sec. per uso irriguo.

Art.2) L'area di detta concessione misura complessivamente ettari 16.81.00 come risulta delimitata nella planimetria a scala 1:4000 che si allega quale parte integrante del presente provvedimento.

Art.3) E' fatta salva all'Amministrazione Regionale concedente la facoltà di revocare o ridurre in ogni momento la concessione di cui all'art. 1, qualora dovesse sopravvenire una valida richiesta di sfruttamento per uso industriale, anche parziale, della medesima concessione.

Art.4) La Società concessionaria è tenuta:

- a) a consentire alla cessione anche parziale della concessione, secondo le modalità previste dalla L.R. 1.10.1956 n. 54, qualora nel tempo dovesse ricorrere l'ipotesi prevista dall'art. 3 del presente decreto.
- b) a sottostare alle prescrizioni che venissero, nel corso dell'esercizio della concessione, impartite dall'autorità mineraria e da quella sanitaria;
- c) a fornire ai funzionari del Corpo regionale delle Miniere i mezzi necessari per visitare la sorgente ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;
- d) a corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale il diritto an-

nuo di f. 17.000 pari a f. 1.000 per ogni ettaro di superficie o frazioni compresi nel perimetro della zona concessa;
e) a corrispondere, ai sensi dell'art. 25 lett. g) della L.R. n. 54/56, un canone annuo anticipato di f. 14.000.000 pari al 7% dell'utile di esercizio accertato nell'anno 1989 con facoltà di revisione dello stesso alla scadenza del quinto anno di vigenza della proroga della concessione.

Art.5) L'ammontare del canone di cui all'art. 4 lett. d di f. 17.000 relativo all'anno in corso affluirà sul cap. 2737 titolo 02 categoria 08 rubrica 03 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario in corso; per gli anni successivi fino al 2020 l'importo di detto canone affluirà sul corrispondente capitolo di bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario.

Art.6) L'importo del canone di cui all'art. 4 lett. e di f. 14.000.000 affluirà, per l'anno 1991, sul capitolo 2738 titolo 02 categoria 08 rubrica 03 del bilancio della Regione dell'esercizio finanziario in corso; per gli anni successivi e fino al 2020 il predetto importo affluirà sul corrispondente capitolo di competenza di ciascun esercizio finanziario.

Art.7) Il presente decreto sarà registrato, a cura e spese, della Società concessionaria presso il competente Ufficio finanziario e trascritto presso il competente Ufficio delle Ipoteche. La nota comprovante l'avvenuta trascrizione dovrà essere restituita all'Amministrazione concedente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato, per estratto, nella G.U.R.S.

Palermo, li

L'ASSESSORE

(On. Dott. Luigi Granata)



Handwritten signature of Luigi Granata over the official stamp.

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO

REGIONALE INDUSTRIA

VISTO

presso nota al n.

38/378

Palermo li

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

RAGIONERIA CENTRALE PRESIDENZA

Visto e prenotato in entrata al n° 3
sul cop. 2737 l'introito
complessivo di f. 510.000
di cui arretrati L. =
eserc. fin. 1991 L. 14.000
e L. 493.000 sui
corrispondenti capitoli esercizi futuri.
Palermo, li 8-4-1991

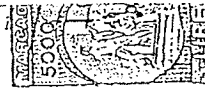
RAGIONERIA CENTRALE PRESIDENZA

Visto e prenotato in entrata al n° 3
sul cop. 2738 l'introito
complessivo di L. 1120.000.000
di cui arretrati L. =
eserc. fin. 1991 L. 14.000.000
e L. 1106.000.000 sui
corrispondenti capitoli esercizi futuri.
Palermo, li 8-4-1991

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

3 con esatte l. 5.102.000
linee due milioni duecento mila
di cui trascr. l. 1.000.000

1. 114-22-3-91
8 16



ALL B

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE

PER L'INDUSTRIA

22.3.1993

1

157

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1/10/1956 n.54;

VISTA la L.R. 11/1/1962 n.2;

VISTO il proprio D.A. n.277 del 22/4/1991, registrato alla Corte dei Conti il 25/5/1991 reg.2 fg.107, con il quale alla Società "Acquedotto Manno e Lo Porto di Manno Francesco e Lo Porto Vito s.n.c.", con sede in Palermo, Via Falconara n.40, è stata accordata, per la durata di anni trenta decorrenti dal 27/6/1991, la concessione per la derivazione di acqua dalla sorgente Acquabaida di 16,58 l/sec. di cui 13,41 l/sec. per uso civile acquedottistico e 3,17 l/sec. per uso irriguo;

VISTA l'istanza in data 24/6/1992 con la quale la Società Manno e Lo Porto s.n.c., nel comunicare di aver trasformato la propria Società da Società in nome collettivo in Società a responsabilità limitata con la ragione sociale di "SO.GE.A. s.r.l.", ha chiesto il cambio di intestazione della suddetta concessione in favore della nuova Società SO.GE.A. s.r.l.;

VISTO l'atto di trasformazione con annesso Statuto della s.r.l. SO.GE.A. redatto il 30/4/1992 in Notaio Clemente Di Liberto registrato a Bagheria l'11/5/1992 al n.379;

VISTO il certificato di iscrizione nel registro delle società rilasciato in data 9/6/1992 dalla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Palermo;

VISTO il certificato in data 22/6/1992 rilasciato dalla C.C.I.A. di Palermo;

VISTA la certificazione antimafia rilasciata in data 29/12/92 dalla Prefettura di Palermo;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DECRETA

ART.1)-Per le motivazioni espresse in premessa, la concessione per la derivazione di acqua dalla sorgente Acquabaida di 16,58 l/sec., accordata alla Società "Acquedotto Manno e Lo Porto di Manno Francesco e Lo Porto Vito s.n.c." con il D.A. n.277 del 22/4/1991 meglio specificato nelle premesse, è trasferita ed intestata alla Società "SO.GE.A." s.r.l. con sede in Palermo Via Falconara n.40 cod.fisc.00127770824.

ART.2)-Per quanto non modificato col precedente articolo restano fermi obblighi e condizioni sanciti con il più volte citato D.A. n.277 del 22/4/91.

ART.3)- Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, registrato a cura e spese della Società concessionaria presso gli Uffici Finanziari competenti e pubblicato, per estratto, nella G.U.R.S..

Palermo, li 14.1.1993



Per l'ASSESSORE

(On. Francesco Sciortto)

UFFICIO DEL REGISTRO DI MISILMERI

Eseguita la registrazione mediante annotazione nel Registro di formalità della
Serie 3 al Nr. 182 In data 23 APR. 1993

Per detta registrazione è stata riscossa la somma di L. 102.000-
quindici mila -) di cui

L. 2 per imposta ipotecaria e L. = per imposta IN.V.IM.
della quale somma l'Ufficio medesimo rilascia quietanza.

IL DIRETTORE DI 2^a CLASSE REGGENTE
Carmelo La Sala

Carmelo La Sala



rizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale. Una quota non inferiore al 50% delle suddette risorse è riservata agli interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attività estrattiva o su beni immobili confiscati alla mafia ed alle organizzazioni criminali.

6. In caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, la quota dei canoni relativa al periodo di sospensione non è dovuta. Eventuali periodi di attività estrattiva inferiori all'anno solare sono calcolati per dodicesimi.

7. Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta l'applicazione degli interessi legali.

8. Le presenti disposizioni si applicano anche per il calcolo del pagamento dei canoni relativi all'anno 2014.".

Art. 84.

Disposizioni in materia di medici specialisti di medicina veterinaria

1. Al fine di implementare l'attività di controllo, prevenzione e lotta alle malattie animali e per la sicurezza alimentare, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate, per il triennio 2015-2017, ad incrementare le ore lavorative dei medici specialisti di medicina veterinaria impegnati nelle azioni previste dal piano nazionale di prevenzione 2014-2018, e a prorogare i contratti a tempo determinato dei medici di medicina veterinaria in servizio presso le ASP e presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, nei limiti massimi stabiliti dalla vigente legislazione in materia ed entro i limiti dei fabbisogni sanitari, cui si provvederà a valere sulla quota capitolaria del fondo sanitario regionale annualmente assegnato alle ASP e sugli stanziamenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Art. 85.

Norme in materia di personale medico titolare di rapporti di continuità assistenziale

1. Il personale medico, titolare di rapporti di continuità assistenziale, che a seguito di verbale definitivo della Commissione medica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento delle invalidità civili, è stato assegnato, da almeno quattro anni, a servizi propri di aziende del Servizio sanitario regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato nell'organico dell'Azienda presso cui presta servizio ed alle cui dipendenze è riclassificato il relativo rapporto di lavoro, nell'ambito dei vincoli di spesa per il personale.

Art. 86.

Accreditamento enti di formazione professionale

1. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità alle specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.

Art. 87.

Distacco del personale del corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi

1. È autorizzato il distacco per gli anni 2015-2016 del personale del corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi, già equiparato al personale del Corpo forestale della Regione, nei limiti dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo dello stesso Corpo forestale della Regione, con oneri a carico del Parco dei Nebrodi quale ente distaccante.

Art. 88.

Utilizzo di acque minerali per fini idropotabili

1. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzo delle acque minerali, naturali e di sorgente per fini pubblici idropotabili è prioritario rispetto all'utilizzo industriale.

2. Il competente Ufficio del Genio civile, valutata la necessità dell'uso di acqua minerale a fini idropotabili, ne determina la portata necessaria al fabbisogno della popolazione, identifica i relativi pozzi e/o sorgenti e, nelle more che si ripristinino le condizioni previste dal Piano regionale degli acquedotti, e quindi per un periodo transitorio, provvede al rilascio della concessione.

3. Il titolare della concessione di acqua minerale è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo di superficie pari a 48 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie concessa, non inferiore comunque a 2.500 euro, da corrispondere anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno, ed un canone annuo di produzione, commisurato alla quantità di acqua emunta, pari a 0,03 euro per ogni metro cubo, da corrispondere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione.

4. I canoni di cui al comma 3 sono aggiornati ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT con provvedimento dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

Art. 89.

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è sostituito dal seguente:

"2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a 48 euro.".

2. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9/2013 è sostituito dal seguente:

"6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 è così stabilito:

a) in misura di 1,10 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua fino a 30.000.000 di litri;

b) in misura di 1,80 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata in quota parte di produzione annua superiore a 30.000.000 di litri;

c) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta e non imbottigliata.".

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 1:

La legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 31 gennaio 2014, n. 5, S.O. n. 5.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1037

«Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore regionale per l'economia (Baccei) il 23 luglio 2015.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 23 luglio 2015.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 215 del 30 luglio 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 215 del 30 luglio 2015.

Relatore: Vincenzo Vinciullo.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 263 del 30 luglio 2015 e n. 267 del 10 agosto 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 267 del 10 agosto 2015.

(2015.33.2101)017

LEGGE 11 agosto 2015, n. 19.

Disciplina in materia di risorse idriche.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale. Considera, altresì, che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato, così come sancito dalla Risoluzione n. 64 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 28 luglio 2010.

2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di definire i principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque, il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo contrastando il rischio frane ed alluvioni nonché il processo di desertificazione, in grado di garantire un uso della risorsa rispettoso dei criteri di sostenibilità, solidarietà, trasparenza, equità sociale ed efficacia. Disciplina, altresì, funzioni e compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tenendo conto prioritariamente

riamente della salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future, promuovendo:

a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene comune pubblico essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza, equità sociale e solidarietà e con l'obiettivo di salvaguardare i diritti delle future generazioni e l'integrità e la tutela del patrimonio ambientale;

b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, successivamente all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;

c) la gestione pubblica dei beni del demanio idrico senza finalità lucrative. Gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali;

d) il miglioramento della qualità delle acque, sotto il profilo igienico-sanitario e nel rispetto degli obiettivi relativi al buono stato ecologico delle acque, in linea con il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" della Commissione europea, attraverso la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento e la realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque reflue e del riciclo delle acque utilizzate;

e) il raggiungimento degli obiettivi di qualità sulla base della programmazione della gestione delle fonti puntuali e diffuse e degli usi delle acque;

f) l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana di un quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per persona per tutti i residenti della Regione;

g) l'introduzione, al fine di favorire lo sviluppo di politiche di utilizzo della risorsa nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, razionalità e corretto uso dell'acqua, di tecnologie sostenibili nella gestione dei servizi idrici integrati e degli acquedotti irrigui;

h) la progressiva sostituzione dell'uso dell'energia elettrica di rete per gli impianti inerenti alla gestione idrica, dall'adduzione alla depurazione, con impianti di produzione di energia rinnovabile.

3. La presente legge favorisce lo sviluppo di un sistema finalizzato al conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo e al contrasto del rischio frane e alluvioni nonché del processo di desertificazione, promuovendo:

a) la prevenzione del rischio idrogeologico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;

b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;

d) la realizzazione, la manutenzione, la gestione ed il recupero delle infrastrutture idrauliche e degli impianti;

e) l'attività di recupero delle acque meteoriche;

f) la progressiva sostituzione degli impianti di depurazione convenzionali con impianti per il trattamento, il recupero e il riutilizzo delle acque grigie e nere, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio n. 185/2003, integrati, ove possibile, con sistemi di fitodepurazione;

g) la realizzazione di interventi a difesa degli abitati e delle strutture esistenti che tengano conto delle condizioni di naturalità dei fiumi, della riqualificazione dei corsi d'acqua, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica nell'ottica di un progressivo miglioramento ecologico del sistema;

h) la realizzazione di un unico sistema informativo regionale accessibile *online* costituito dall'insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, in materia di tutela delle acque e del territorio, rischio frane ed alluvioni, processo di desertificazione, servizio idrico integrato dell'intero distretto idrografico della Sicilia.

4. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, procede a riattribuire, secondo le modalità di cui all'articolo 3, le funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale già esercitate ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. La riorganizzazione del servizio idrico integrato è attuata al fine di garantire la qualità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'equità sociale e la solidarietà nonché l'omogeneizzazione dei livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 113 e n. 116 del 18 luglio 2011.

5. Gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali realizzano la gestione pubblica del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico europeo che, ai sensi degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale.

6. La Regione avvia la definizione di un sistema tariffario tendenzialmente unitario.

Art. 2.

Riordino delle competenze amministrative

1. All'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, oltre alle funzioni individuate dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuite anche le seguenti:

a) redazione e aggiornamento di un 'bilancio idrico regionale', inteso come processo di valutazione di tutte le componenti in ingresso ed in uscita del sistema idrico, al fine di esplicitare: il diritto all'acqua; l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;

b) redazione e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, e dell'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Le disposizioni del suddetto Piano di gestione sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e per gli enti pubblici nonché per i soggetti privati;

c) elaborazione di proposte per dare operatività al programma di misure per raggiungere gli obiettivi

ambientali individuati nel Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, secondo i principi contenuti nelle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. I piani ed i programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio sono coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia;

d) creazione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti su tutti i pozzi privati, sui contratti di concessione e relativa remunerazione, con riferimento alla disponibilità privata delle risorse idriche per l'uso idropotabile, irriguo, industriale, sui prelievi effettuati, sugli allacciamenti abusivi;

e) creazione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione di dati statistici predisposti dagli organi competenti sulle concessioni per l'imbottigliamento delle acque minerali, relativa remunerazione e sugli effettivi prelievi;

f) elaborazione di proposte per favorire il riutilizzo dell'acqua impiegata all'interno degli impianti industriali con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda;

g) vigilanza sul rispetto dei livelli minimi di qualità del servizio irriguo e potabile;

h) vigilanza sulla corretta redazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006 nel rispetto dei principi della presente legge e delle indicazioni degli strumenti pianificatori; vigilanza sulla trasparenza della contabilità delle gestioni e di valutazione dei costi delle singole prestazioni;

i) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente;

l) formulazione di proposte in materia di tutela dei diritti degli utenti;

m) formulazione di pareri in merito al servizio idrico integrato su richiesta degli enti locali;

n) trasmissione annuale alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana di una relazione sull'attività svolta;

o) uso plurimo delle acque per finalità potabili, minerali, agricole e industriali.

2. Il piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 3.

Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali

1. Al fine della gestione del servizio idrico integrato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali.

2. In ogni Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita un'Assemblea territoriale idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono il Presidente dell'Assemblea che esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legisla-

tivo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti funzioni:

- a) approva lo statuto contenente le norme di funzionamento dell'Assemblea;
- b) approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;
- c) approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;
- d) approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
- e) approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;
- f) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio;
- g) definisce gli standard qualitativi del servizio;
- h) approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- i) delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti previo parere dell'Assessorato regionale competente da rendersi entro sessanta giorni.

4. Le Assemblee territoriali idriche, in sede di approvazione ed aggiornamento dei piani operativi triennali, prevedono adeguamenti delle condutture idriche di adduzione secondo le innovazioni tecnologiche tese alla salvaguardia della salute dei cittadini.

5. La gestione dei sistemi acquedottistici relativi al servizio idrico integrato, dei servizi e delle opere idriche di captazione, di accumulo, di potabilizzazione e di adduzione, individuati nel Piano regolatore generale degli acquedotti, è affidata ai gestori del servizio idrico integrato in ciascun Ambito territoriale ottimale, così come individuati al comma 1.

Art. 4.

Gestione del servizio idrico integrato

1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.

2. La disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato è di prevalente interesse pubblico e non riveste carattere lucrativo. Per tale ragione, può essere affidata dalle Assemblee Territoriali Idriche di cui all'articolo 3, comma 2, ad enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra comuni, società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i comuni, che compongono le Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo.

3. La gestione del medesimo servizio idrico integrato può essere affidata, per un periodo non superiore a nove anni, all'esito di procedure di evidenza pubblica e con esclusione delle procedure di affidamento di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, a soggetti privati, ivi comprese le società miste a partecipazione pubblica. Tale affidamento ha luogo previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza

di condizioni di migliore economicità dell'affidamento, rispetto alle ipotesi di cui al comma 2.

4. Nell'ipotesi di affidamento prevista dal comma 3 i bandi di gara prevedono, a pena di nullità, che:

a) le condizioni economiche dell'affidamento non possano mutare per tutta la sua durata, rimanendo a carico dell'affidatario anche gli oneri relativi ad eventuali varianti, per qualsiasi causa necessarie, ove funzionali all'espletamento del servizio;

b) il contratto di affidamento sia risolto di diritto, ove il servizio venga interrotto per più di quattro giorni e interessi almeno il 2 per cento della popolazione, fermo restando che, ove qualsiasi interruzione anche di diversa natura si protragga per più di un giorno, l'affidatario è tenuto al pagamento di una penale di importo non inferiore ad euro 100.000 e non superiore ad euro 300.000 per giorno di interruzione. Le fidejussioni definitive del contratto di affidamento devono garantire l'ipotesi di pagamento della penale di cui alla presente lettera.

5. Le procedure di cui all'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono completate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per i disservizi di cui al comma 4, lettera b), prodotti dalle gestioni interamente pubbliche, le tariffe idriche a carico degli utenti sono proporzionalmente ridotte. Le riduzioni sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.

7. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio.

8. I comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nonché i comuni delle isole minori ed i comuni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica.

9. Le società a capitale interamente pubblico hanno facoltà di continuare a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall'ente o dagli enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni:

a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;

b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;

c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 9, mediante adozione di apposita delibera del consiglio comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell'affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.

11. Le società di cui al comma 9 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da ser-

vire possono assumere la gestione del servizio idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ovvero della Città metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l'ente o gli enti locali interessati.

12. Nelle convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti al servizio idrico integrato. I beneficiari del suddetto Fondo sono individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito. Il Fondo è alimentato, per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Decorso il primo anno dalla sua istituzione, il Fondo è alimentato mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2 per cento del fatturato complessivo annuo. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

13. I singoli comuni, per la gestione del servizio idrico integrato, possono consorziarsi costituendo società consortili ad esclusivo capitale pubblico.

Art. 5.

Regime Transitorio

1. Nelle more della definizione degli ambiti di cui all'articolo 3 e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore le attuali perimetrazioni degli Ambiti territoriali ottimali e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti.

2. Le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle sopresse Autorità d'ambito, coincidenti con i commissari straordinari di cui alla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, articolo 1, commi 3 e 4, in ciascun Ambito territoriale ottimale di ciascuna provincia, sono prorogate sino alla costituzione degli ATO di cui all'articolo 3. Gli stessi continuano ad avvalersi del personale in servizio presso le sopresse Autorità d'ambito con costi a carico della tariffa del servizio idrico.

3. Al personale delle società affidatarie del servizio idrico integrato che hanno cessato l'attività al 31 dicembre 2014 si applica, sussistendone le condizioni e verificato il fabbisogno, quanto previsto dall'articolo 173 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le Assemblee territoriali idriche, anche al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità ed agli obiettivi della presente legge, valutano la sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affidamenti effettuati sulla base della normativa abrogata con i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, numeri 113 e 116, nonché ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e comunque nel rispetto della normativa vigente, adottando i conseguenti provvedimenti.

5. Le aziende industriali operanti nella Regione, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riutilizzano l'acqua impiegata all'interno dell'im-

pianto con la sola reintegrazione del quantitativo disperso nel processo industriale e con esclusione, ove possibile, del prelievo diretto di acqua proveniente da falda.

6. Nelle more dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all'articolo 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'articolo 4.

Art. 6.

Gestione del sistema acquedottistico della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione valuta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale esercizio del diritto di recesso dalla Convenzione con Siciliacque S.p.A. ed in ogni caso avvia le procedure per la revisione della stessa al fine di allinearla ai principi generali dell'ordinamento giuridico statale e comunitario diretti a garantire la possibilità di accesso, secondo criteri di solidarietà, all'acqua in quanto bene pubblico primario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché alle direttive emanate dall'Autorità nazionale per l'energia elettrica ed il gas.

Art. 7.

Personale delle sopresse Autorità d'Ambito Ottimale

1. Al compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 5, il personale in servizio delle Autorità d'Ambito territoriali ottimali proveniente da pubbliche amministrazioni transita, unitamente alle funzioni, alle Assemblee territoriali idriche di cui all'articolo 3, che provvedono alla relativa assegnazione, per le attività inerenti alle proprie competenze, anche a livello decentrato.

2. Le Assemblee territoriali idriche applicano al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

3. Gli oneri finanziari per il personale di cui al presente articolo sono coperti dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità sono fissate le modalità di ripartizione dei predetti oneri a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.

Art. 8.

Strumento di democratica partecipazione per il servizio idrico integrato

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali prevedono strumenti di partecipazione alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti del territorio. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli strumenti di democrazia

partecipativa di cui al presente comma sono disciplinati negli statuti degli enti locali.

2. Entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente della Regione istituisce il Comitato consultivo permanente degli utenti e il tavolo consultivo permanente sulle tariffe di cui all'articolo 50, commi 1 e 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

3. All'articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 11/2010, sono aggiunte le seguenti lettere:

"f) può proporre una valutazione preventiva degli impatti delle politiche di settore sul sistema ambiente;

g) partecipa al processo di condivisione delle scelte e delle azioni necessarie alla verifica del raggiungimento degli obiettivi."

Art. 9.

Adeguamento degli impianti

1. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità destina i finanziamenti previsti per l'adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi del soggetto gestore ed ai comuni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2.

Art. 10.

Erogazione quantitativo minimo vitale d'acqua

1. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona.

2. L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa, neppure in caso di morosità, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 12. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona, salvo il diritto di agire per il recupero delle somme dovute.

3. L'erogazione di cui ai commi 1 e 2 è garantita nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, comma 12.

Art. 11.

Modelli tariffari

1. La Giunta regionale, su proposta delle Assemblee territoriali idriche, approva i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto ed alla fognatura, compreso quello gestito da Siciliacque S.p.A., sulla base di quanto disposto dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata dalla qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento delle Assemblee territoriali idriche, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio 'chi inquina paga'. In relazione al livello di qualità della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non è utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una misura pari al 50 per cento. Tutte le quote delle tariffe del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

Art. 12.

Istituzione Commissioni tecniche presso gli ATO idrici posti in liquidazione

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, istituisce presso gli ATO idrici posti in liquidazione, che abbiano già affidato la gestione del Servizio idrico integrato ad enti di diritto privato, commissioni tecniche allo scopo di verificare eventuali inadempimenti contrattuali, sulla base delle convenzioni stipulate e in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dai commissari degli ATO idrici posti in liquidazione e composte da tre sindaci dei comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante dei comitati cittadini per l'acqua pubblica e da un funzionario del dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

3. Tutti i componenti delle commissioni sono designati dagli organismi di rispettiva appartenenza e non hanno diritto ad alcun compenso per la loro attività.

4. Entro 90 giorni dalla loro istituzione le commissioni tecniche formalizzano, mediante relazione scritta, le osservazioni in ordine a quanto indicato al comma 1. In caso di accertati inadempimenti contrattuali degli enti di diritto privato gestori del servizio idrico integrato, le istituite commissioni avanzano al Presidente della Regione una proposta di risoluzione anticipata delle convenzioni stipulate.

5. In attesa della definitiva applicazione dei principi e delle norme previste dalla presente legge, le commissioni di cui al comma 1 avanzano all'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità soluzioni per calmierare le tariffe del servizio idrico integrato in tutti i comuni aderenti al consorzio d'ambito, al fine di evitare disagi e problemi di ordine sociale tra la popolazione.

Art. 13.

Norme a favore dei comuni in situazioni di emergenza idrica

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, come modificato con il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole "30 giugno 2015" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2015".

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 agosto 2015.

CROCETTA

Assessore regionale per l'energia
ed i servizi di pubblica utilità

CONTRAFATTO

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'ENERGIA
Serv. 7 DISTRETTO MINERARIO DI
PALERMO
U.O. 712

90146 Palermo

Via Ugo La Malfa, 101

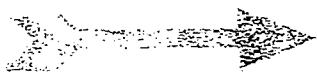
27 APR 2016

ALL 5

Prot. N.15.458...

Allegati: 82

RACCOMANDATA A.R.



Ufficio del Genio Civile di Palermo
Via Antonio Ugo Amico n. 19
PALERMO

e p.c. Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 10 - Attività Tecniche e
Risorse Minerarie.
Viale Campania, 36
PALERMO

Dipartimento Regionale dell'Energia
Area 2 - Affari Legali e Contenzioso
Viale Campania, 36
PALERMO

Oggetto: Applicazione dell'art.88 della L.R.9/2015. Concessione di acque minerali per uso idropotabile denominata "Acqua Baida" della società So.Ge.A. s.r.l. sita nel territorio del comune di Palermo.
D.A. n. 277 del 22/3/1991 (titolo) e D.A. n. 2 del 14/01/1993 (trasferimento).

In riscontro alla nota del 01/02/2016 prot. 17168 di codesto Ufficio del Genio Civile, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 08/02/2016 al n. 4917, in ottemperanza all'art. 88 della L.R. 9/2015, nel trasmettere tutta la documentazione tecnico-amministrativa, in copia conforme all'originale della concessione di cui all'oggetto, si relaziona di seguito sugli aspetti tecnico-amministrativi e contabili della concessione de quo, aggiornati alla data della presente.

Con D.A. n. 1239/PA/1592 del 20/9/1975 l'Assessorato Regionale dei LL.PP. ha concesso alla ditta "Manno Francesco e Lo Porto Vito", con sede in Palermo via Falconara 40, di derivare dalla sorgente-galleria denominata "Acquabaida", sita in contrada Falconara di Baida del comune di Palermo, una

03.05.16

portata di acqua di 16,58 l/s di cui 13,41 l/s destinati ad uso idropotabile della borgata S. Isidoro e della zona di via Roccazzo del comune di Palermo e 3,17 l/s per uso irriguo. La concessione è stata accordata per anni trenta con decorrenza 27/6/1961, data di denuncia di rinvenimento della suddetta sorgente.

Con D.A. n. 351 del 19/6/1980, acclarate le caratteristiche di mineralità della sorgente di che trattasi, è stata accordata alla società "San Giovanni di Baida srl" la concessione mineraria per acque minerali denominata convenzionalmente "Acquabaida" per una portata di 1,00 l/s su una superficie di ha 16.81.00, per la durata di anni trenta con decorrenza 27/6/1961.

Accertata la mineralità dell'acqua derivata dalla sorgente "Acquabaida", a seguito dei pareri dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo n. 191/87 del 9/3/1987, del C.G.A. n. 214/87 del 9/7/1987 e n. 385/89 del 19/10/1989, la competenza della gestione della sorgente "Acquabaida" è stata attribuita allo Assessorato all'Industria.

Con nota del 30/3/1989 prot. 5882, l'Assessorato Industria ha invitato la società "San Giovanni di Baida srl" a presentare istanza per l'utilizzazione per fini industriali dell'acqua dell'intera sorgente "Acquabaida".

Con istanza del 15/5/1990 la società "Acquedotto Manno e Lo Porto di Manno Francesco e Lo Porto Vito snc", con sede in Palermo via Falconara 40, ha chiesto la proroga, per ulteriori anni trenta dalla data di scadenza (27/6/1991), della concessione mineraria "Acquabaida" per 16,58 l/s di cui 13,41 l/s per uso civile acquedottistico e 3,17 l/s per uso irriguo.

Con D.A. n. 277 del 22/3/1991, l'Assessore all'Industria ha concesso alla ditta "Acquedotto Manno e Lo Porto di Manno Francesco e Lo Porto Vito snc", con sede in Palermo via Falconara 40, la proroga per ulteriori anni trenta a far data dal 27/6/1991 della concessione mineraria "Acquabaida", per una portata di 16,58 l/s di cui 13,41 l/s per uso civile acquedottistico e 3,17 l/s per uso irriguo. Con lo stesso D.A. n. 277 sono stati stabiliti i canoni minerari da corrispondere all'Amministrazione Regionale e precisamente un diritto annuo fisso di lire 17.000 pari a lire 1.000 per ogni ettaro di superficie o frazione di superficie compresi nel perimetro della zona concessa ed un canone annuo anticipato di lire 14.000.000, pari al 7% dell'utile di esercizio accertato nell'anno 1989, con facoltà di revisione dello stesso alla scadenza del quinto anno di vigenza della proroga della concessione.

In data 24/6/1992 la società "Acquedotto Manno e Lo Porto di Manno Francesco e Lo Porto Vito snc", nel comunicare di aver trasformato la propria società in società a responsabilità limitata con la ragione sociale di "So.Ge.A. srl", ha chiesto all'Assessore per l'Industria il cambio di intestazione in favore della nuova società "So.Ge.A. srl".

Con D.A. n. 2 del 14/1/1993 l'Assessore per l'Industria ha trasferito la concessione per la derivazione di acqua dalla sorgente "Acquabaida" di 16,58 l/s, accordata alla società "Acquedotto Manno e Lo Porto di Manno Francesco e Lo Porto Vito snc" con D.A. n. 277 del 22/4/1991, alla società "So.Ge.A. s.r.l." con sede in Palermo, via Falconara n. 40, C.F. 00127770824.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici inerenti i lavori di scavo per il prolungamento della sorgente-galleria della concessione "Acquabaida", effettuati negli anni 90 dalla società "So.Ge.A. srl", al fine di un migliore sfruttamento ed una più razionale utilizzazione del bene minerario, si rimanda integralmente alla relazione tecnica finale-riepilogo dei lavori svolti, trasmessa a questo Ufficio dalla società "So.Ge.A. srl" con nota del 10/9/1997 prot. 2965 e alla nota Distrettuale del 26/9/1997 prot. 3128, che si allegano in copia.

Per quanto riguarda i canoni minerari da corrispondere all'erario regionale, la società "So.Ge.A. s.r.l." è in regola con i pagamenti dei canoni "superficiario" e "annuo" in base alle previsioni del D.A. 277 del 22/3/1991.

Con sentenza TAR 2777/04 del 20/12/2004 (All. 75), assunta al protocollo di questo Ufficio in data 15/02/2005 al n. 671, è stato accolto il ricorso presentato dalla società "So.Ge.A.srl", secondo il quale il concessionario ha diritto ad estrarre tutta la sostanza minerale esistente nell'area della concessione mineraria e che la limitazione di portata di 16,58 l/s prevista dal decreto concessorio è illegittima, anche nella considerazione che l'acqua scaturisce spontaneamente dal sottosuolo.

Con sentenza del 14/7/2004, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 23/03/2005 al n. 1219 (All.76), il Tribunale di Palermo ha sancito l'illegittima pretesa vantata dall'Amministrazione Regionale di applicare l'art. 19 della sopravvenuta L.R. 27/4/1999 n.10, dichiarando che il canone annuo anticipato dovuto dalla "So.Ge.A. srl" è quello stabilito dall'art. 4 del decreto concessorio n. 277 del 22/3/1991, ossia € 7.230,40 corrispondenti a 14.000.000 delle vecchie lire.

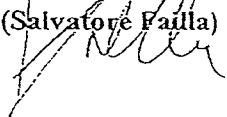
In applicazione dell'intervenuto art. 88 della L.R. 9/2015, con decorrenza 01/01/2015, la "So.Ge.A. s.r.l." ha pagato il canone superficiario (diritto proporzionale) anticipato per gli anni 2015 e 2016, rispettivamente il 23/1/2015 pari ad € 5.000,00 numero di quietanza 3441 e il 28/1/2016 pari ad € 2.500,00 numero di quietanza 7131, sul capitolo 2612 di questo Dipartimento e il canone di produzione (diritto annuo) 2015, il 28/01/2016 pari ad € 23.744,55 numero di quietanza 7132 sul capitolo 2614 di questo Dipartimento, che si allegano in copia alla presente, sulla scorta del dato di produzione trasmesso a questo Ufficio con autodichiarazione sottoscritta dalla suddetta società, che si allega in copia.

Si rappresenta altresì che in data 24/02/2016 questo Distretto ha proceduto ad apporre i sigilli al contatore d'acqua in atto in funzione nella sorgente denominata "Acquabaida" (vedi allegato verbale).

Nel trasmettere la pratica di che trattasi in copia conforme, di cui all'allegato elenco, si ribadisce che questo Ufficio, in ottemperanza all'art.88 della L.R. 09/2015, non ha più alcuna competenza nella gestione delle entrate erariali della concessione di che trattasi.

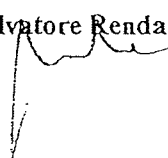
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.B. 7/2

(Salvatore Failla)



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7

(Salvatore Renda)



Elenco elaborati :

1. Verbale di misura di portata del 11/12/1978 (All.1);
2. D.A. n. 422/5 dell'Assessore ai LL.PP. del 15/06/1988 prot. 1966 (All.2);
3. Nota dell'Assessorato Industria del 20/05/1988 prot. 8490 (All.3);
4. Nota dell'Assessorato LL.PP. del 29/03/1989 prot. 963 (All.4);
5. Nota dell'Assessorato Industria del 30/03/1989 prot. 5882 (All.5);
6. Istanza di rinnovo della concessione Acquabaida del 03/05/1989 prot. 10327 (All.6);
7. Nota della società San Giovanni di Baida srl del 03/05/1989 prot. 10328 (All.7);
8. Parere del G.G.A. 19/10/1989 n. 385 (All.8);
9. Nota del C.G.A. del 19/01/1990 prot. 439 (All.9);
10. Relazione tecnica del 28/01/1990 prot. 1451 (All.10);
11. Verbale del 28/02/1990 prot. 638 (All.11);
12. Verbale del 12/04/1990 (All.12);
13. Certificato del Tribunale di Palermo del 28/05/1990 prot. 1451 (All.13);
14. Planimetria, scala 1:2.000 (all.14)
15. Istanza di rinnovo della concessione Acquabaida del 28/05/1990 prot. 1451 (All.15);
16. Atto notarile n° di repertorio 9380 del 28/05/1990 prot. 1451 (All.16);
17. Dichiarazione di Manno Francesco del 30/07/1990 prot. 2196 (All.17);
18. Stralcio GURS 11/08/1990 n. 32 (All.18);
19. Istanza per il rinnovo della concessione Acquabaida del 18/09/1990 prot. 2570 (All.19);
20. Nota distrettuale del 26/09/1990 prot. 2665 (All.20);
21. Stralcio catastale scala 1:4000 (All.21);
22. Nota distrettuale del 27/12/1990 prot. 3520 (All.22);
23. Nota dell'Ispettorato-Corpo Regionale delle Miniere del 09/01/1991 prot. 34 (All.23);
24. D.A. n.277 dell'Assessore per l'Industria del 16/05/1991 prot.379 (All.24);
25. Nota distrettuale del 28/11/1991 prot. 3178 (All. 25);
26. Nota distrettuale del 28/11/1991 prot. 3179 (All.26);
27. Nota distrettuale del 28/11/1991 prot. 3180 (All.27);
28. D.A. n.2 dell'Assessore per l'Industria del 14/01/1993 (All.28);
29. Nota dell'Assessorato Industria del 03/07/1993 prot. 14431 (All.29);
30. Nota distrettuale del 29/07/1993 prot. 2108 (All.30);
31. Nota distrettuale del 29/07/1993 prot. 2109 (All.31);
32. Nota distrettuale del 29/07/1993 prot. 2110 (All. 32);
33. Nota dell'Assessorato Industria del 20/08/1993 prot. 18014 (All.33);
34. Nota della società So.Ge.A. srl relazione Tecnica del 22/01/1994 prot. 89 (All. 34);
35. Nota del Servizio Geologico del 13/09/1994 prot. 6407 (All.35);
36. Nota del distrettuale del 06/10/1994 prot. 2396 (All. 36);

37. Nota p.m. Airò Farulla-relazione tecnica integrativa del 29/10/1994 prot. 2565 (All.37);
38. Stralcio planimetrico dei fogli di mappa 47 e 47 D (Tav. 1) del 29/10/1994 prot. 2565 (All.38);
39. Disegni in scala 1: 1000 (Tav.2) del 29/10/1994 prot. 2565 (All.39);
40. Nota del distrettuale del 04/11/1994 prot. 2645 (All.40);
41. Nota del Servizio Geologico del 16/11/1994 prot. 8207 (All.41);
42. Nota della società So.Ge.A. srl del 06/02/1995 prot. 291 (All.42);
43. Nota della società So.Ge.A. srl Relazione Tecnica del 14/08/1995 prot. 2198 (All.43);
44. Nota della società So.Ge.A. srl Relazione Tecnica del 09/10/1995 (All.44);
45. Nota distrettuale del 18/10/1995 prot. 2852 (All.45);
46. Nota del Servizio Geologico del 23/10/1995 prot. 7995 (All.46);
47. Nota distrettuale del 27/10/1995 del 2945 (All.47);
48. Nota del p.m. Airò Farulla del 17/11/1995 prot. 3199 (All.48);
49. Nota della società So.Ge.A. srl del 11/04/1996 (All.49);
50. Nota della società So.Ge. A. srl del 23/5/1996 prot. 1547 (All.50);
51. Nota della società So.Ge. A. srl del 06/06/1996 prot. 1691 (All.51);
52. Nota distrettuale del 19/07/1996 prot. 4648 (All.52);
53. Nota distrettuale del 20/07/1996 prot. 2044 (All.53);
54. Nota della società So.Ge.A. srl del 20/07/1996 del 2054 (All.54);
55. Nota distrettuale del 14/08/1996 prot. 2192 (All.55);
56. Nota della società So.Ge.A. srl del 14/03/1997 prot. 878 (All.56);
57. Nota della società So.Ge.A. srl del 26/03/1997 prot. 1040 (All.57);
58. Nota della società So.Ge.A. srl del 10/04/1997 prot. 1228 (All.58);
59. Nota della società So.Ge.A. srl del 03/05/1997 prot. 1458 (All. 59);
60. Verbale di assemblea del 27/06/1997 prot. 2169 (All.60);
61. Nota della società SO.GE.A.-Relazione Tecnica Finale, del 10/09/1997 prot. 2965 (All.61);
62. Planimetria e sezioni Gallerie del 10/09/1997 prot. 2965 (All.62);
63. Planimetrie a curve di livello del 10/09/1997 prot. 2965 (All.63);
64. Stralcio planimetrico dei fogli di mappa n.47E e n. 47D del 10/09/1997 prot. 2965 (All.64);
65. Nota distrettuale del 26/09/1997 prot. 3128 (All.65);
66. Nota della società SO.GE.A. – Studio Idrogeologico del 17/02/1998 prot. 594 (All.66);
67. Nota della società SO.GE.A. del 17/02/1998 prot. 595 (All.67);
68. Nota della società SO.GE.A. del 19/03/1998 prot. 1032 (All.68);
69. Verbale di denuncia di variazione del 16/04/1998 prot. 1491 (All.69);
70. Analisi delle acque del 22/03/1999 prot. 1240 (All.70);
71. Modifica componenti consiglio di amministrazione del 31/12/1999 prot. 5405 (All.71);
72. Nota del municipio di Palermo del 27/12/2000 prot.12790 (All.72);
73. Nota dell'Assessorato Industria del 21/03/2001 prot.5838 (All.73);

- 74. Nota distrettuale del 07/04/2001 prot. 1649 (All.74);
- 75. Sentenza TAR 2777/04 del 15/02/2005 prot. 671 (All.75);
- 76. Sentenza TAR 2619/04 del 23/03/2005 prot. 1219 (all.76);
- 77. Nota della società SO.GE.A. del 06/03/2012 prot. 17529 (All.77);
- 78. Quietanza canone superficiario 2015 del 12/02/2015 prot. 5004 (All.78);
- 79. Nota della società SO.GE.A. del 10/11/2015 prot. 37963 (All.79);
- 80. Autodichiarazione acqua emunnta nell'anno 2015 del 29/01/2016 prot. 3540 (All.80);
- 81. Quietanze di pagamento dei canoni superf. e annuo 2016 del 02/02/2016 prot. 4081 (All.81);
- 82. Verbale del Distretto Minerario di Palermo del 24/02/2016 (All.82);

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'ENERGIA
Serv. 7 DISTRETTO MINERARIO DI
PALERMO
U.O. 7/2

90146 Palermo
Via Ugo La Malfa, 101

2-2-1188-2016

ALL-6

Prot. N. 16335

RACCOMANDATA A.R.

Società "So.Ge.A. S.r.l."

Via Falconara n. 40

PALERMO

e p.c. Ufficio del Genio Civile di Palermo

Via Antonio Ugo Amico n. 19

PALERMO

Dipartimento Regionale dell'Energia

Servizio 10 - Attività Tecniche e

Risorse Minerarie.

Viale Campania, 36

PALERMO

Dipartimento Regionale dell'Energia

Area 2 - Affari Legali e Contenzioso

Viale Campania, 36

PALERMO

Oggetto: Applicazione dell'art.88 della L.R. 9/2015. Concessione di acque minerali per uso idropotabile denominata "Acqua Baida" della società So.Ge.A. s.r.l. sita nel territorio del comune di Palermo.

D.A. n. 277 del 22/3/1991 (titolo) e D.A. n. 2 del 14/01/1993 (trasferimento).

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che questo Ufficio con nota del 27/04/2016 prot. 16458 ha trasmesso al Genio Civile di Palermo, in riscontro alla nota del 01/02/2016 prot. 17168, la documentazione tecnico-amministrativa afferente alla concessione denominata "Acqua Baida"

Pertanto, in ottemperanza all'art. 88 della L.R. 09/2015, codesta società dovrà, per il futuro, correlarsi con l'Ufficio del Genio Civile di Palermo per gli adempimenti amministrativi e contabili.

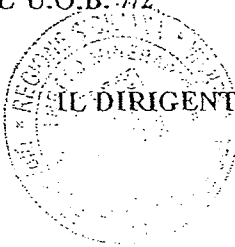
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.B. 7/2

(Salvatore Pailla)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7

(Salvatore Renda)

03.5.16
H



Avv. MASSIMILIANO MANGANO
Via Nunzio Morellò, 40 - 90144 Palermo
Tel. 091 6251857 - 091 6256125
Via Antonio Stoppani, 1 - 00197 Roma
Tel. 06 80862285 - 06 8072985

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA - PALERMO

RICORSO

per la SO. GEA. S.R.L. SOCIETÀ GESTIONE ACQUEDOTTI, (C.F.:
00127770824; REA: PA78913), con sede in Palermo, nella Via Falconara, n.
40, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig Lo Porto
Antonino C.F.: LPRNNN51T06G273L, rappresentato e difeso, giusta procura in
calce al presente atto, dall'avv. Massimiliano Mangano, (C.F.: MNG MSM 63H
24G 273X; - pec: avv.massimilianomangano@pecavvpa.it; fax: 091/6256125) e
dall'avv. Riccardo Mangano (C.F.: MNG RCR 65B 01G 273; - pec:
avv.riccardomangano@pec.it; fax: 091/6256125), ed elettivamente domiciliato
presso il loro studio, in Palermo, nella Via Nunzio Morello, n. 40,

CONTRO

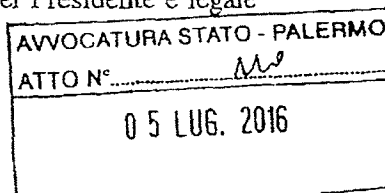
- l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro-tempore

E NEI CONFRONTI DI

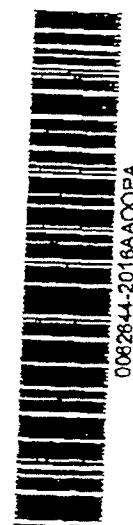
- Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in
persona del legale rappresentante pro-tempore,

PER L'ANNULLAMENTO

➤ della nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia - Serv. 7 Distretto
Minerario di Palermo, U.O. 7/2 n. prot. 16985 del 2 maggio 2016, avente ad
oggetto: "Applicazione dell'art. 88 della L.R. 9/20156. Concessione di acque
minerali per uso idropotabile denominata "Acqua Baida" della società



5/7/2016-62644 A
ADS Palermo / LEGALE



fur
Cont. Adv.
Mangano
con rif

So.Ge.A. srl sita nel territorio del Comune di Palermo . D.A. n. 277 del 22/371991 (titolo) e D.A. n. 2 del 14/01/1993 (trasferimento)";

➤ della nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia - Serv. 7 Distretto Minerario di Palermo, U.O. 7/2 n. prot. 16458 del 27 aprile 2016, avente ad oggetto *"Applicazione dell'art. 88 della L.R. 9/20156. Concessione di acque minerali per uso idropotabile denominata "Acqua Baida" della società So.Ge.A. srl sita nel territorio del Comune di Palermo . D.A. n. 277 del 22/371991 (titolo) e D.A. n. 2 del 14/01/1993 (trasferimento)";*

FATTO

1. La SO. GE.A. S.R.L SOCIETÀ GESTIONE ACQUEDOTTI, con sede in Palermo, via Falconara, 40, è titolare di concessione di derivazione di acqua minerale dalla sorgente Acquabaida, originariamente rilasciata, ai sensi della legge regionale n. 54/1956, con D.A. dell'Assessorato Regionale LL.PP. n. 1239/PA/1952 del 20.9.1975, alla Ditta Manno Franceso e Lo Porto Vito, quindi, prorogata con D.A. dell'Assessorato Regionale all'Industria n. 277 del 22 marzo 1991 in capo alla Società "Acquedotto Manno e Lo Porto di Manno Francesco e Lo Porto Vito s.n.c.", con sede in Palermo, via Falconara, 40 e, successivamente, trasferita ed intestata alla Società SO.GE.A. srl con sede nella via Falconara, 40, con D.A. dell'Assessorato Regionale all'Industria n. 2 del 14 gennaio 1993.

2. Il D.A. dell'Assessorato Regionale LL.PP. n. 1239/PA/1952 del 20.9.1975, all'art. 1 prevede espressamente la destinazione dell'acqua derivata all'approvvigionamento idrico-potabile dei rioni della borgata Sant'Isidoro e traverse di Via Roccazzo del Comune di Palermo

3. L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia - Serv. 7 Distretto Minerario di Palermo, U.O. 7/2, con nota n. prot. 16985 del 2 maggio 2016, avente ad oggetto: *“Applicazione dell'art. 88 della L.R. 9/20156. Concessione di acque minerali per uso idropotabile denominata “Acqua Baïda” della società So.Ge.A. srl sita nel territorio del Comune di Palermo . D.A. n. 277 del 22/371991 (titolo) e D.A. n. 2 del 14/01/1993 (trasferimento)”*, ha comunicato alla ricorrente Società di avere trasmesso, con nota n. prot. 16458 del 27 aprile 2016, al Genio Civile di Palermo, la documentazione tecnico-amministrativa afferente alla concessione denominata “AcquaBaida”.

Seguita la nota: *“Pertanto, in ottemperanza all'art. 88 della L.R. 09/2015, codesta società dovrà, per il futuro, correlarsi con l'Ufficio del genio Civile di Palermo per gli adempimenti amministrativi e contabili”*.

Nella nota del 27 aprile 2016, n. prot. 16458, dell'Assessorato Regionale Energia si legge, in particolare, *“Nel trasmettere la pratica di che trattasi in copia conforme, di cui all'allegato elenco, si ribadisce che questo Ufficio, in ottemperanza all'art. 88 della L.R. 09/2015, non ha più alcuna competenza nella gestione delle entrate erariali della concessione di che trattasi”* (pag. 3)

Con la consegna della documentazione, e dunque con la citata nota del 27 aprile 2016, comunicata solo con la nota del 2 maggio 2016, l'amministrazione ha ritenuto di operare, da un lato, la (illegittima) spoliazione di attribuzioni/competenza da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia, Serv. 7 Distretto Minerario di Palermo e, dall'altro, un (illegittimo) trasferimento di attribuzioni/competenza in capo all'Assessorato regionale Infrastrutture e

Mobilità - Dipartimento Regionale tecnico Servizio "Ufficio del Genio Civile di Palermo".

Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. 9/2015 (ART. 88).

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. 19/2015 (ARTT. 1 E 2).

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. P. REG. 18 GENNAJO 2013, N. 6

(ARTT. 2 E 4). VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 19/2008

(ART. 7). INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DEL R.D. 1775/1933 (ART. 92). VIOLAZIONE E/O FALSA

APPLICAZIONE DEL D.LGS 152/2006 (ART. 144, COMMA 5).

1. Al fine della migliore intelligenza della presente vicenda, che riguarda l'uso idropotabile di acque minerali, si ritiene opportuno, preliminarmente, ricordare che la disciplina fondamentale in materia di concessioni di acque minerali, anche per l'uso idropotabile, è ancora oggi fissata dalla L.r. n. 54 del 1956, integrata, per quanto attiene alla determinazione dei canoni, dalla L.r. n. 9 del 7 maggio 2015 (legge omnibus) art. 88, commi 3 e 4, (cfr. TAR Palermo, sez. III, n. 1701 del 10.07.2015).

Il citato art. 88, rubricato "*Utilizzo di acque minerali per fini idropotabili*" prevede:

- al comma 1, che l'utilizzo delle acque minerali, naturali e di sorgente per fini pubblici idropotabili deve essere conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 97 del D.lgs. n. 152/2006, ("*Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121*").

-al comma 2, che *“Il competente Ufficio del Genio civile, valutata la necessità dell'uso di acqua minerale a fini idropotabili, ne determina la portata necessaria al fabbisogno della popolazione, identifica i relativi pozzi e/o sorgenti e, nelle more che si ripristinino le condizioni previste dal Piano regionale degli acquedotti, e quindi per un periodo transitorio, provvede al rilascio della concessione”*.

- al comma 3, l'ammontare, ora, del canone di superficie, ora, del canone annuo di produzione;

- al comma 4 che i canoni di cui al comma 3 sono aggiornati ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT con provvedimento dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

Con la successiva L.r. n. 19 dell'11 agosto 2015 il Legislatore Regionale, questa volta con specifico intervento a tema: *“Disciplina in materia di risorse idriche”*, si è prefissato, all'art. 1, di definire, tra l'altro, i principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque.

A tal fine, all'art. 2, rubricato: *“Riordino delle competenze amministrative”* è previsto che *“All'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, oltre alle funzioni individuate dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuite anche le seguenti funzioni:*

o) uso plurimo delle acque per finalità potabili, minerali, agricole e industriali;”.

Alla luce del riordino di competenze disposto dalla citata L.r. n. 19/2015, che è *ius superveniens* rispetto all'art. 88 della L.r. n. 9/2015, l'attribuzione di competenze in capo all'Ufficio del Genio Civile di cui al comma 2 del predetto art. 88, è da considerarsi superata per abrogazione implicita.

Si ricorda in proposito che il decreto di autorizzazione della SO.GE.A. SRL (D.A. n. 277 del 22 marzo 1991, come successivamente volturato con D.A. n. 2 del 14 gennaio 1993) prevede, appunto, l'uso plurimo della concessione per uso civile acquedottistico e per uso irriguo.

Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, permane la competenza dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in punto di utilizzo idropotabile delle acque minerali, anche per quanto riguarda la concessione della ricorrente Società, sia, per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed autorizzativi, sia, per quanto riguarda l'esazione dei canoni.

2. Sul punto appare illuminante il parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con il n. 1204/2013 del 9/9/2013 (Adunanza di Sezione del 9 luglio 2013) ai fini dell'individuazione del ramo dell'Amministrazione regionale competente al rilascio dell'autorizzazione per l'uso idropotabile delle acque minerali, parere reso giusto su richiesta dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Si legge nel parere: "Nella predetta richiesta viene indicato come competente l'Ufficio del Genio Civile di Palermo che costituisce un Servizio del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Tale competenza troverebbe il suo fondamento nell'art. 97 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che così recita: "Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di Tutela di cui all'art. 121".

Ad avviso dell'Assessorato richiedente, in virtù della citata norma che darebbe priorità all'uso delle acque minerali per esigenze non derogabili di

approvvigionamento e distribuzione idropotabile sarebbe intervenuta una (implicita) modificazione dell'art. 92 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente "Approvazione del testo unico sulle acque ed impianti elettrici", che esclude le acque termali, minerali e radioattive dalla regolamentazione sull'uso pubblico delle acque e, dunque, la competenza potrebbe far capo all'Ufficio del Genio Civile.

Questa impostazione, tuttavia, deve confrontarsi con i pareri n. 214 del 9 luglio 1987 e n. 385 del 19 ottobre 1989 di questo Consiglio, resi in materia di regime delle concessioni di acque minerali.

2. In primis è, quindi, necessario prendere le mosse dall'esame dei suddetti pareri.

a) Con il primo parere (n. 214/87) era chiesto l'avviso del Consiglio in ordine alla competenza esclusiva o meno dell'Assessorato regionale dell'Industria in materia di acque minerali (oggi Assessorato dell'Energia), poiché la prassi seguita all'epoca era orientata nel senso che l'Assessorato dell'Industria gestiva l'acqua minerale destinata ai fini industriali e commerciali, mentre la eventuale quota di acqua minerale non utilizzata per i predetti fini rientrava nella competenza dell'Assessorato ai Lavori Pubblici e gestita dal Genio Civile cui tradizionalmente fanno capo le acque pubbliche ai sensi dell'art. 92 del già citato T.U. n. 1775 del 1933.

Orbene, questo Consiglio nella circostanza confermava il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che riteneva "sul piano normativo, debba essere esclusa ogni competenza dell'Assessorato ai LL.PP. e del Genio Civile in quanto, in tema di acque minerali, la connotazione mineraria ha carattere assorbente ed esclude ogni interferenza con la disciplina delle acque pubbliche (T.U. n. 1775 n. 1933), quale che sia il tipo di

utilizzo (irriguo, acquedottistico ecc.) dell'acqua minerale medesima...omissis"

E ancora questo Consiglio più avanti, in tema di distinzione tra acque minerali e termali da un lato e acque comuni dall'altro, affermava che "il nostro sistema normativo privilegia...il criterio... della natura intrinseca dell'acqua e, quindi della sua qualità mineraria e, poiché questa connotazione del bene è sufficiente a rendere operante nei suoi confronti il regime minerario, indipendentemente dalla utilizzazione....omissis... nel sistema vigente è impossibile per lo stesso bene essere assoggettato, a seconda della utilizzazione, al regime minerario o a quello delle acque pubbliche. Del resto, la connotazione mineraria (qualificazione di un'acqua minerale o termale) incide sul regime di appartenenza del bene,

E più avanti richiamava le norme dalle quali è dato ricavare la differente disciplina "la prima disposizione che occorre richiamare è quella dell'art. 92 del T.U. il quale espressamente esclude dalla disciplina delle acque pubbliche, benché sotterranee, le acque termali e minerali, sul rilievo che le stesse, essendo assoggettate, come si è visto, al regime delle miniere, hanno una regolamentazione del tutto diversa desumibile da leggi speciali.

La seconda disposizione da cui è possibile trarre argomenti a favore della tesi che le acque minerali e termali sono regolate in via esclusiva dalla speciale legislazione mineraria, è quella, giustamente richiamata nel parere dell'Avvocatura, dell'art. 15 della legge regionale n. 54 del 1956..."

b) Con il secondo parere (n. 385/89) questo Consiglio, dopo avere risposto a vari quesiti posti, riesaminava, su specifica richiesta, il parere n. 214/87, confermando la competenza esclusiva dell'Assessorato dell'Industria (e non anche di quello dei Lavori Pubblici, limitatamente alle ipotesi di uso non

industriale delle acque minerali) in ordine alla concessione di acque minerali: e ciò "in ragione del fatto che tali acque, proprio perché minerali, soggiacciono alla disciplina della legislazione mineraria e non a quella delle acque pubbliche". Ribadiva dunque l'opinione a suo tempo sostenuta "che individua l'organo competente in modo unitario con riguardo alla natura del bene da concedere, anziché in base alla utilizzazione che il futuro concessionario riserverà al bene".

Il Consiglio prosegue nella sua disamina avuto riguardo ai mutamenti del panorama normativo in materia di acque, intervenuti per effetto di un susseguirsi di interventi legislativi, quali: la legge n. 36 del 5 gennaio 1994, il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ed il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, concludendo che la riportata evoluzione normativa "non autorizza ad affermare che vi sia stato un superamento dell'art. 92 del T.U. n. 1775 del 1933 ... Anzi, su questo punto si deve rilevare che, nelle norme di legge sopra riportate, continua ad essere affermata la specialità della normativa in tema di acque minerali".

A conferma dell'immutata specialità del regime delle acque minerali il Consiglio evidenzia che: "L'art. 1, comma 4, della L. n. 36/1994 prevede; "Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali".

Tale principio è confermato all'art. 144, comma 5, del D. Lgs. N. 152/2006.

Infine, nella L.r. 1 ottobre 1956 n. 54, che ha introdotto la disciplina per la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali nel territorio siciliano, ivi comprese le acque minerali e termali, all'art. 2 è indicato che le acque minerali e termali appartengono alla categoria "giacimenti da miniera".

... ..

Anche il recente D. P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, (Regolamento di attuazione della Lr. 19/2008 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali) attribuisce al Dipartimento Regionale dell'Energia, Serv. 10, le "attività inerenti i provvedimenti delle sostanze minerali ... comprese acque minerali, termali e di sorgente" ed ai distretti minerari il rilascio delle concessioni di sostanze minerarie di prima categoria di cui al sopracitato art. 2".

Il Consiglio ha così ribadito, richiamandosi al proprio precedente parere (n. 214/87) che "in tema di acque minerali, la connotazione mineraria ha carattere assorbente ed esclude ogni interferenza con la disciplina delle acque pubbliche ..."; che "...la normativa concernente lo sfruttamento delle acque minerali non preclude l'applicazione della normativa in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, oggi dettata dal D. Lgs. 152/2006"; e che "Il raccordo tra le normative si ritrova all'art. 97 secondo cui le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgenti sono rilasciate tenuto conto delle esigenze delle acque potabili e delle previsioni del Piano di Tutela di cui all'art. 121".

Conclude il Consiglio: Alla luce, dunque, dell'interpretazione innanzi esposta dell'art. 97 del D. Lgs. 152/2006 ritiene questo Collegio che tale norma non abbia mutato l'assetto del riparto di competenze nella concessione di sfruttamento delle acque minerali ...

L'Amministrazione competente ad effettuare la comparazione dei sopradetti interessi coinvolti ed ad autorizzare l'utilizzo della risorsa mineraria a fini idropotabili è dunque l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia – al cui interno sono collocati, come già ricordato, i Servizi competenti".

3. Alla luce della rassegnata ricostruzione normativa offerta dal Consiglio di Giustizia, al fine della individuazione dell'amministrazione competente in tema di acque minerali (assessorato Regionale dell'Energia), non può non convenirsi che il Legislatore regionale, immutato il quadro normativo (come sopra riportato), nella specie, restando immutato, sia l'art. 92 del RD 1775/1933, sia l'art. 144, comma 5, Dlgs n. 152/2006 (seguendo il ragionamento del C.G.A.), abbia inteso correggersi e così operare, con la successiva (di soli tre mesi posteriore) legge di riordino L.r. n. 19/2015, la riconduzione a sistema delle competenze amministrative in materia di acque.

Tale lettura è avvalorata da una serie di circostanze.

Anzitutto, dalla circostanza che la formulazione dell'art. 88 avrebbe condotto ad applicazioni aberranti: da un lato, l'Ufficio del Genio civile competente, ai sensi del comma 2, anche se solo in via transitoria, al rilascio della concessione; dall'altro, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità competente, ai sensi del comma 4, a determinare i canoni di cui al comma 3, ma nessuna specificazione del ramo dell'Amministrazione regionale competente a ricevere il pagamento dei suddetti canoni.

Ne sarebbe conseguita una inammissibile interferenza della disciplina delle acque pubbliche con la disciplina delle acque minerali, quando, invece, per citare il parere del CGA: "nel sistema vigente è impossibile per lo stesso bene essere assoggettato, a seconda della utilizzazione, al regime minerario o a quello delle acque pubbliche", poiché "il nostro sistema normativo privilegia...il criterio... della natura intrinseca dell'acqua e, quindi della sua qualità mineraria e, poiché questa connotazione del bene è sufficiente a rendere operante nei suoi confronti il regime minerario, indipendentemente dalla utilizzazione".

Milita ancora nel senso del "riordino" in capo all'Assessorato all'Energia (con L.r. n. 19/2015) la circostanza che, a seguito del comma 88 della L.r. n. 9/2015, non si è mai attivato il meccanismo previsto dal D.P.reg. n. 6/2013, all'art. 2, comma 3, cioè l'adozione di apposito Decreto del Presidente della Regione ai

fini della modifica delle attribuzioni dei Dipartimenti regionali nell'ambito della distribuzione di competenze tra i vari rami dell'Amministrazione regionale disposta dalla L.r. n. 19/2008, e ciò, sia, per quanto attiene alle competenze dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana - e del relativo Dipartimento Regionale dell'Energia e suo Servizio 7 "Distretto Minerario", sia per quanto attiene alle competenze dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, e del relativo Dipartimento Regionale tecnico e suo Servizio "Ufficio del Genio Civile di Palermo".

Pertanto, il trasferimento di documentazione effettuato tra i due rami dell'amministrazione regionale con la nota del 27 aprile 2016 non può valere, da sé solo, ad integrare una legittima modifica di attribuzioni tra Dipartimenti, né dunque può costituire una legittima investitura di competenza in capo all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Regionale tecnico, Servizio Ufficio del Genio Civile di Palermo ad occuparsi degli "adempimenti amministrativi e contabili" relativi alla concessione di acque minerali per uso idropotabile denominata "Acqua Baida" della Società ricorrente; piuttosto integra la violazione e/o falsa applicazione del D.p reg. n. 6/2013 (artt. 2 e 4).

Il presente ricorso, per il tramite della contestazione dell'illegittimità, in punto di competenza, degli atti impugnati è volto a rivendicare e tutelare la specialità del regime giuridico cui è soggetta la concessione in argomento, in ragione della

“intrinseca natura” delle acque minerali (come evidenziata dal CGA) che costituiscono l’oggetto della concessione “Acqua Baida”.

La sottoposizione ad un diverso regime di competenze esprime effetti sostanziali sull’oggetto della stessa concessione.

4. Tanto premesso, la nota del 27 aprile 2016 è, altresì, illegittima in quanto il richiamato art. 88 della L.r. 9/2015, al comma 4, non attribuisce all’Ufficio del Genio Civile nessuna competenza in materia di canoni, che invece è espressamente prevista in capo all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (al comma 4).

Pertanto è sicuramente illegittima l’indicazione alla ricorrente Società, contenuta nella nota del 2 maggio 2016, prot. 16985, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di rivolgersi all’Ufficio del Genio Civile di Palermo “per gli adempimenti contabili”

PQM

VOGLIA L'ECC.MO TAR

annullare gli atti impugnati.

Con salvezza di spese competenze ed onorari

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

Palermo

Avv. Massimiliano Mangano

Avv. Riccardo Mangano



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto/a LO PORTO ANTONINO nato/a a PAVERO, il 06.12.1951, Codice Fiscale LPRMNS1059831L, residente a PAVERO Prov. PA in via TORRE DELLE PSICHE 10/A in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della SO. GEA S.R.L. SOCIETÀ GESTIONE ACQUEDOTTI, (C.F.: 00127770824; REA: PA78913), con sede in Palermo, nella Via Falconara, n. 40, nomino e costituisco procuratori e difensori in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, per l'impugnazione della nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia - Serv. 7 Distretto Minerario di Palermo, U.O. 7/2 n. prot. 16985 del 2 maggio 2016, e degli altri provvedimenti indicati in ricorso, anche disgiuntamente, gli Avv.ti Massimiliano Mangano e Riccardo Mangano, conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l'adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare, sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d'ora rato e valido il loro operato. Eleggo domicilio presso lo studio dei sopra detti avvocati, in Palermo, nella Via Nunzio Morello, n. 40

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizziamo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 da me conosciuto.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia, n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Firma

Antonino Lo Porto

Lo Porto

Massimiliano Mangano



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Mangano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 29 marzo 2007, ha notificato per conto di SO. GE.A. S.R.L. SOCIETÀ GESTIONE ACQUEDOTTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. **Antonino Lo Porto** (C.F.e P. IVA: 00127770824; REA: PA78913), con sede in Palermo, nella Via Falconara, n. 40, il su esteso ricorso facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio Postale di Palermo _____ in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. _____ del registro cronologico, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in Viale Alcide De Gasperi, 81, 90146 ed ivi consegnandone copia a mezzo del servizio postale

Raccomandata A.R. n. _____

Avv. Massimiliano Mangano

2) previa iscrizione al n. _____ del registro cronologico, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in Viale Alcide De Gasperi, 81, 90146 ed ivi consegnandone copia a mezzo del servizio postale

Raccomandata A.R. n. _____

Avv. Massimiliano Mangano

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Mangano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 29 marzo 2007, ha notificato per conto di SO. GE.A. S.R.L. SOCIETÀ GESTIONE ACQUEDOTTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Antonino Lo Porto (C.F.e P. IVA: 00127770824; REA: PA78913), con sede in Palermo, nella Via Falconara, n. 40, il su esteso ricorso facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio Postale di Palermo 9 in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. _____ del registro cronologico, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in Viale Alcide De Gasperi, 81, 90146 ed ivi consegnandone copia a mezzo del servizio postale

Raccomandata A.R. n. _____

Avv. Massimiliano Mangano

2) previa iscrizione al n. 1475 del registro cronologico, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in Viale Alcide De Gasperi, 81, 90146 ed ivi consegnandone copia a mezzo del servizio postale

Raccomandata A.R. n. 76416051 674-5

Avv. Massimiliano Mangano



3) previa iscrizione al n. _____ del registro cronologico, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio "Ufficio del Genio Civile di Palermo" in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in Viale Alcide De Gasperi, 81, 90146 ed ivi consegnandone copia a mezzo del servizio postale

Raccomandata A.R. n. _____

Avv. Massimiliano Mangano

4) previa iscrizione al n. _____ del registro cronologico, alla **Presidenza della Regione Siciliana**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in Viale Alcide De Gasperi, 81, 90146 ed ivi consegnandone copia a mezzo del servizio postale

Raccomandata A.R. n. _____

Avv. Massimiliano Mangano



Avvocatura dello Stato

90146 Palermo - Via Alcide De Gasperi, 81

Palermo, 11 luglio 2016

Affare legale 004606/2016

Avvocato MAURILIO MANGO

Oggetto SO.GEA. SRL E/O SOGEA SRL SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI d/ REGIONE SICILIANA -
RICORSO AL T.A.R.
Protocollato il 05-07-2016
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PALERMO
ECCEZIONE DI INCOMPETENZA scadenza il 03-09-2016

Si trasmette l'unito atto notificato presso la Scrivente.

Si prega di inviare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza degli adempimenti processuali indicati in oggetto, un circostanziato rapporto, corredato dai relativi documenti ed atti, **inderogabilmente in quadruplice copia**, affinché possa tempestivamente provvedersi alla difesa dell'Amministrazione.

L'Avvocato Distrettuale

Si chiede di indicare, nella corrispondenza, l'indirizzo completo di codesta Amministrazione, comprensivo di CAP, fax ed e-mail cui inviare le comunicazioni ed il nominativo del funzionario referente.

Si informa che al predetto indirizzo e-mail verranno trasmesse le mere comunicazioni e le semplici richieste di notizie e/o documenti.

Si informa, altresì, che le richieste telefoniche di informazioni sugli sviluppi della questione trattata dovranno essere limitate a casi di particolare urgenza, dovendosi di regola fare ricorso alla posta elettronica, da indirizzarsi all'avvocato incaricato sotto indicato.

Avvocato incaricato

MAURILIO MANGO

E-mail

palermo@mailcert.avvocaturastato.it

Tel

Fax



Avvocatura dello Stato

Via Alcide De Gasperi, 81 - 90100 - Palermo

Palermo, 11 luglio 2016

Affare legale 004606/2016

Avvocato MAURILIO MANGO

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Via Leonardo da Vinci, 161

90145 PALERMO

Part.nr.: 64310

PEC - dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

UFFICIO GENIO CIVILE PALERMO

Via Amico Ugo Antonio, 19

90134 PALERMO

Part.nr.: 64311

PEC - geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

Palazzo d'Orleans - Piazza Indipendenza

90139 PALERMO

Part.nr.: 64312

PEC - segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE
ENERGIA

Viale Campania, 36

90144 PALERMO

Part.nr.: 64313

PEC - dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO ENERGIA - 091 6906111 - 091 6906112 - 091 6906113 - 091 6906114 - 091 6906115 - 091 6906116 - 091 6906117 - 091 6906118 - 091 6906119 - 091 6906120 - 091 6906121 - 091 6906122 - 091 6906123 - 091 6906124 - 091 6906125 - 091 6906126 - 091 6906127 - 091 6906128 - 091 6906129 - 091 6906130 - 091 6906131 - 091 6906132 - 091 6906133 - 091 6906134 - 091 6906135 - 091 6906136 - 091 6906137 - 091 6906138 - 091 6906139 - 091 6906140 - 091 6906141 - 091 6906142 - 091 6906143 - 091 6906144 - 091 6906145 - 091 6906146 - 091 6906147 - 091 6906148 - 091 6906149 - 091 6906150 - 091 6906151 - 091 6906152 - 091 6906153 - 091 6906154 - 091 6906155 - 091 6906156 - 091 6906157 - 091 6906158 - 091 6906159 - 091 6906160 - 091 6906161 - 091 6906162 - 091 6906163 - 091 6906164 - 091 6906165 - 091 6906166 - 091 6906167 - 091 6906168 - 091 6906169 - 091 6906170 - 091 6906171 - 091 6906172 - 091 6906173 - 091 6906174 - 091 6906175 - 091 6906176 - 091 6906177 - 091 6906178 - 091 6906179 - 091 6906180 - 091 6906181 - 091 6906182 - 091 6906183 - 091 6906184 - 091 6906185 - 091 6906186 - 091 6906187 - 091 6906188 - 091 6906189 - 091 6906190 - 091 6906191 - 091 6906192 - 091 6906193 - 091 6906194 - 091 6906195 - 091 6906196 - 091 6906197 - 091 6906198 - 091 6906199 - 091 6906200

MINUTA

1118

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Servizio 10 – Attività Tecnica e Risorse Minerarie
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Viale Campania, 36 – 90144 Palermo
Tel. 091-7661731 - 091-7661748
Fax 091-7661746

Palermo 21 SET, 2016

Risposta a _____

del _____

Prot. n. 33398

Allegati: Vari

inviata per pec e cartacea

Area 2 -Affari Legali e Contenzioso
SEDE
area2.energia@pec.regione.sicilia.it

pr 21/9/16
Pierluigi

OGGETTO: Art.88 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9. “Utilizzo di acque minerali a fini idropotabili.
SO.GEA s.r.l. – Ricorso al TAR Palermo per annullamento delle note Distretto Minerario
di Palermo prot. n. 16985 del 02.05.2016 e n. 16458 del 27.04.2016.(**Cont. 4606/2016 –
Avv. Maurilio Mango**).

Con nota n. 32487 del 13/09/2016 codesta Area ha trasmesso la nota dell'Avvocatura dello Stato di Palermo n. 64313 dell'11.07.2016 ed il ricorso in oggetto, con richiesta di rapporto informativo per gli aspetti di competenza, per la difesa dell'Amministrazione; a tal fine si comunica quanto segue.

Con l'impugnativa, avverso all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia, alla Presidenza della Regione Siciliana, nei confronti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, la SO.GEA s.r.l. ha chiesto l'annullamento:

- della nota n. 16458 del 27.04.2016 (all.1), con la quale il Servizio 7– Distretto Minerario di Palermo ha trasmesso all'ufficio del Genio Civile di Palermo la documentazione tecnico-amministrativa, afferente alla concessione di acqua minerale ad uso acquedottistico, denominata “Acqua Baida”;

- della nota n. 16985 del 02.05.2016 (all.2), con la quale il Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo ha dato comunicazione alla Società ricorrente dell'avvenuto trasferimento all'ufficio del Genio Civile di Palermo del fascicolo della concessione “Acqua Baida”.

Si premette che la SO.GEA s.r.l. risulta titolare della concessione per la derivazione di acqua dalla sorgente “Acqua Baida”, da utilizzare per uso civile acquedottistico e per uso irriguo, ai sensi dei DD.AA. n. 277 del 22.04.1991 e n. 2 del 14.01.1993 (all. 3).

Con l'entrata in vigore dell'art. 88 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9 – “*Utilizzo di acque minerali per fini idropotabili*” (all.4), l'Amministrazione regionale ha ritenuto di dover adeguare il quadro normativo di settore agli indirizzi generali, nel quale oggi non viene più considerato prioritario l'utilizzo industriale dell'acqua minerale dando la preferenza allo sfruttamento della risorsa a fini pubblici idropotabili, in coerenza per altro alle disposizioni contenute nell'art 97 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

E' utile evidenziare che il comma 2 del citato art. 88 dispone che il competente Ufficio del Genio Civile, quale ramo dell'Amministrazione regionale, effettuate le valutazioni di competenza, provvede al rilascio della concessione.

Sulla G.U.R.S. Supplemento ordinario(p. I) n. 34 del 21/08/2015 è stata pubblicata la L.R. n. 19 dell'11/08/2015 “*Disciplina in materia delle risorse idriche*” (all.5). La finalità della norma risulta essenzialmente quella della regolamentazione delle risorse idriche destinate all'uso pubblico ritenuto come detto, prioritario rispetto quello industriale.

La ricorrente sostiene che con l'emanazione della citata L.R. n.19 dell'11/08/2015 (all.5) sia di fatto intervenuta l'abrogazione implicita di quanto indicato al comma 2 dell'art.88 della L.R. n. 9 del 07/05/2015 e che pertanto la competenza permane “*all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in punto dell'utilizzo idropotabile delle acque minerali, anche per quanto riguarda la concessione della Società ricorrente*”.

Tale rilievo è stato manifestato in precedenza dalla ricorrente con nota assunta al protocollo n. 5339 del 10/02/2016 (all.6), alla quale è stato dato riscontro con nota n. 5885 del 12/02/2016 (all.7) del Dirigente Generale pro-tempore - Servizio 10 del Dipartimento dell'Energia in cui è riportato che: “*L'assunto, a parere dello scrivente, risulta privo di fondamento. Infatti la “Disciplina delle risorse idriche” all'art. 2 (Riordino delle competenze amministrative) indica, nel merito, le funzioni dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al quale si ricorda, fanno capo il Dipartimento dell'Energia ed il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti. La finalità della norma è quella della regolamentazione delle risorse idriche destinate all'uso pubblico (oggi ritenuto prioritario rispetto a quello industriale). La materia investe integralmente le competenze del*

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti. In tal senso si osserva che nel funzionigramma di detto Dipartimento è incardinato il Servizio – Pianificazione, Regolazione ed uso delle Acque che esplica, per l'appunto, funzioni di coordinamento delle Unità Operative acque presso gli Uffici del Genio Civile. Ne discende, come per altro indicato da codesta Società, la permanenza della esclusiva competenza dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U. in materia di utilizzo idropotabile delle acque minerali, da ascrivere, però, al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ed agli Uffici del Genio Civile; restano confermate al Dipartimento dell'Energia le competenze amministrative in materia di sfruttamento industriale delle acque minerali e nessuna "abrogazione implicita" della norma indicata in oggetto".

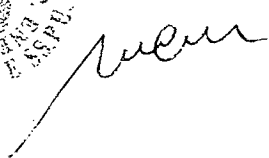
Si ritiene, infine, non contestualizzato il richiamo al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 1204/2013 del 09/09/2013 in quanto reso ben prima della emanazione dell'art. 88 della L.R. 9/2015 e ancor di più il riferimento ai pregressi pareri dello stesso Consiglio resi nel 1987 e nel 1989, quando la priorità dell'utilizzo dell'acqua minerale risorsa era quello industriale.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Il Dirigente della U.O.10/1
Giovanni Scalici



Il Dirigente del Servizio
Maurizio Collalti



MINUTA

2019

REPUBBLICA ITALIANA

Viale Campania, 36- 90144 Palermo



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
AREA INTERDIPARTIMENTALE
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Prot. n° 34854 del 04 OTT. 2016

OGGETTO: SO.GEA s.r.l. - Ricorso al TAR Palermo per annullamento note Distretto Minerario di Palermo prot. n. 16985 del 02.05.2016 e n. 16458 del 27.04.2015.
(Cont. 4606/2016 - Avv. Maurilio Mango).

All'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo
Via Alcide De Gasperi, 81
90146 PALERMO
palermo@mailcert.avvocaturastato.it

e p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana
Segreteria Generale – Serv. 3
Via Gen. Magliocco, 46
90141 PALERMO
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it
(Rif. nota prot. n. 37030 del 21.07.2016)

All'Ufficio Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione Siciliana
Via Caltanissetta, 2/c
90141 PALERMO
(rif. nota prot. n. 16188 del 01.08.2016)
urp@ull.regione.sicilia.it

Con riferimento alla nota di codesta Avvocatura prot. n. 64313 del 11.07.2016, relativa al ricorso in oggetto indicato, si trasmette in quadruplica copia relazione predisposta dal Servizio 10, prot. n. 33398 del 21.09.2016, comprensiva di allegati, ritenuta esaustiva da questa Area ai fini della difesa dell'Amministrazione.

Il Funzionario Direttivo
(Geom. Antonio Turano)

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

06 OTT 2016

Il Dirigente dell'Area
Interdipartimentale
(Dott. Agostino La Manna)

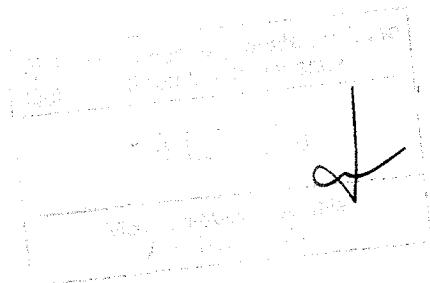
Chianello Andrea

Da: Ufficio Protocollo
Inviato: venerdì 4 novembre 2016 13.04
A: Servizio Lavori Aula
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Nota prot.n. 86490 del 04/11/2016 - interrogazione n. 3497 On.le G. Ciaccio.
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (206 KB)

Da: Per conto di: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it [mailto:posta-certificata@pec.actalis.it]
Inviato: venerdì 4 novembre 2016 11:30
A: On. Ciaccio Giorgio; protocollo.ars@pcert.postecert.it; uoars.sg@regione.sicilia.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Nota prot.n. 86490 del 04/11/2016 - interrogazione n. 3497 On.le G. Ciaccio.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/11/2016 alle ore 11:30:28 (+0100) il messaggio
"Nota prot.n. 86490 del 04/11/2016 - interrogazione n. 3497 On.le G. Ciaccio." è stato inviato da
"assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it"
indirizzato a:
gcaccio@ars.sicilia.it protocollo.ars@pcert.postecert.it uoars.sg@regione.sicilia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec282.20161104113029.09038.06.2.27@pec.actalis.it



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETERIA GENERALE
PROTOCOLLO
0008423
Prot. n.
Data 8 NOV. 2016. Class. AULAPG
L'addetto

Chianello Andrea

Da: assessorato.salute [assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it]

Inviato: venerdì 4 novembre 2016 11.32

A: On. Ciaccio Giorgio; protocollo.ars@pcert.postecert.it; uoars.sg@regione.sicilia.it

Oggetto: Nota prot.n. 86490 del 04/11/2016 - interrogazione n. 3497 On.le G. Ciaccio.

Allegati: prot86490del04nov2016OnCiaccio.pdf

Si trasmette la nota in oggetto.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato della Salute
Uffici di diretta collaborazione
dell'Assessore

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

N° di prot. 86 h 80 del 04/11/2016

Oggetto: Interrogazione n. 3497 On.le Ciacchio Giorgio

On.le Ciacchio Giorgio
c/o A.R.S.
PALERMO

Assemblea Regionale Siciliana
Servizio lavori d'aula
Ufficio di segreteria e regolamento
PALERMO

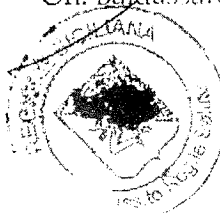
Presidenza della Regione
Segreteria generale
Area 2 - U.O. "Rapporti con l'A.R.S."
PALERMO

In riscontro all'interrogazione parlamentare in oggetto specificata, trasmessa via fax dall'ARS in data 27/09/2016, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'incarico del direttore sanitario dell'ARNAS Civico di Palermo, si fornisce la relazione prot. 84187 del 25/10/2016, resa dalla competente Area interdipartimentale 3 "Affari giuridici" di questo Assessorato.

Si precisa in ultimo che, da una verifica effettuata presso l'archivio di questo Ufficio, la dott.ssa Murè, nella qualità di dirigente del Servizio 4, ha trasmesso la bozza del decreto di costituzione dell'IMEP per la firma dell'Assessore *pro tempore* con elenco n. 22 del 28/11/2014.

Il predetto decreto, dopo la firma dell'Assessore, è stato repertoriato in data 15/12/2014.

L'ASSESSORE
On. Baldassare Gucciardi



Atto di indirizzo del Consiglio Regionale del 1992

Seg. te. Cice
F. Festilli

Alla cortese attenzione: On.le Assessore Salute

OGGETTO: Fax ARS

Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento

OGGETTO : Interrogazione N. 03497 dell'On.le Ciaccio Giorgio

N. 3497 - Chiarimenti in ordine all'incarico del direttore sanitario dell'A.R.N.A.S Civico di Palermo.

On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
P A L E R M O

On.le Presidenza della Regione
Segreteria Generale
P A L E R M O

On.le Assessore Salute
Ufficio di Gabinetto
P A L E R M O

e, p.c. :

On.le Ciaccio Giorgio
S E D E

Si trasmette copia dell'interrogazione indicata in oggetto.

D'ordine del
PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

* * * * *

(N.C.E.D. 0022309)

XVI Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta scritta)

N. 3497 - Chiarimenti in ordine all'incarico del direttore sanitario dell'A.R.N.A.S Civico di Palermo.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

con decreto del 15 dicembre 2014 dell'Assessore

regionale della salute, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 1 del 12/1/2015, il Governo regionale ha costituito l'Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica (I.S.M.E.P.);

L'I.S.M.E.P. che fa parte dell'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo, organizza la propria rete pediatrica secondo il modello della rete integrata dei servizi, prevedendo il trasferimento sia dei reparti di cardiologia pediatrica e di cardiocirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina sia delle attività pediatriche specialistiche dell'Azienda Villa Sofia - Cervello presso la sua struttura;

il decreto assessoriale affida la gestione del neo polo pediatrico all'Ospedale Civico di Palermo, sottraendola di fatto agli Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo;

considerato che:

in data 31 marzo 2014, con nota prot. n. 27661, l'ex Assessore regionale per la Salute, Lucia Borsellino, spediva alla Commissione competente dell'A.R.S. la bozza del decreto assessoriale e i relativi allegati concernenti la rifunionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera, così come elaborata e sottoscritta dal dirigente generale, dott. Salvatore Sammartano, e dalla dirigente del Servizio IV dell'Assessorato regionale della salute, dott.ssa Rosalia Murè;

le circostanze legate alla nomina della dott.ssa Rosalia Murè a direttore sanitario dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo, come più volte evidenziato dal sindacato dei medici CIMO, hanno destato, non poche perplessità;

rilevato che:

in data 21/11/2014 con nota prot. n. 89299, la dott.ssa Murè comunicava al dott. Sammartano di aver ottenuto l'incarico di direttore sanitario dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo;

in data 30/11/2014 veniva stipulata la risoluzione consensuale del contratto di lavoro con decorrenza 01/12/2014, poi approvata il 17/12/2014 con D.D.G. n. 2186/2014 dallo stesso Sammartano;

in data 30 luglio 2014, la dott.ssa Rosalia Murè accettava l'incarico di componente del consiglio di gestione della S.E.U.S. S.C.p.A.; oggi nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale risulta si sia dimessa in data non precisata;

dal curriculum vitae di Rosalia Murè, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo, non emerge alcun riferimento all'incarico di componente del Consiglio di Gestione della S.E.U.S. S.C.p.A.;

preso atto che:

la S.E.U.S. S.C.p.A. (SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA) è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, in house providing,

costituita il 22 dicembre 2009 tra la Regione siciliana, socio pubblico di maggioranza, e le Aziende del servizio sanitario regionale, tra le quali figura anche l'Azienda di rilievo nazionale ad alta specializzazione Civico - di Cristina-Benfratelli di Palermo. Ha il compito di fornire personale e mezzi per la gestione del servizio di trasporto terrestre con ambulanze nell'ambito del servizio di emergenza-urgenza territoriale 118 della Regione Sicilia. E' parte integrante del servizio di emergenza urgenza sanitaria, unitamente alle centrali operative ed al servizio di elisoccorso;

la S.E.U.S. risulta essere convenzionata con l'ARNAS Civico di Palermo; con delibera n. 2015/0609, sottoscritta anche dalla dott.ssa Rosalia Mure, è stata rinnovata la convenzione per l'espletamento del servizio di supporto ai trasporti sanitari intra ed interospedalieri da parte di operatori con la qualifica di autisti;

visto che:

il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 'Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190' prevede specifiche cause di inconferibilità e di incompatibilità, segnatamente, anche per la carica di direttore sanitario;

l'art. 5 del citato decreto prevede che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

all'art. 10 è stabilito che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

con segnalazione inviata tramite PEC il 02/11/2015, sono stati richiesti all'Autorità nazionale anticorruzione chiarimenti in merito alla vicenda;

la conflittualità tra detti incarichi desterebbe particolare preoccupazione soprattutto alla luce dei non pochi scandali emersi di recente che hanno interessato anche l'alta amministrazione del governo regionale siciliano;

per sapere:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se siano a conoscenza delle circostanze che hanno caratterizzato la nomina della dott.ssa Rosalia Mure e delle ragioni per le quali alla data del

15/12/2014 la stessa, avendo già firmato la risoluzione consensuale del contratto, abbia potuto continuare a firmare in qualità di responsabile del Servizio IV, confermando un provvedimento riguardante direttamente l'azienda della quale aveva appena assunto la nuova posizione lavorativa di direttore sanitario;

quali interventi questo Governo ritenga opportuno adottare per valutare la sussistenza di eventuali profili di illegittimità, di incompatibilità o di inconferibilità ai sensi della vigente normativa anticorruzione con riferimento alle circostanze inerenti la nomina a direttore sanitario dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo della dott.ssa Rosalia Murè e alla successiva firma da parte di quest'ultima del decreto assessoriale n. 2153 del 15/12/2104, nonché l'incarico assunto presso la S.F.U.S. S.C.p.A.

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

(23 novembre 2015)

CIACCIO - CANCELLERI - CAPPELLO
CIANCIO - FERRERI - FOTI - LA ROCCA
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA
TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA
ZITO

